

Il Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

DISPOSIZIONI OPERATIVE

PARTE I
RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a): *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 15: *“Interventi urgenti per l’economia”*;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123: *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Decreto del Ministro dell’industria, Commercio e Artigianato 31 maggio 1999, n. 248: *“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 maggio 2001: *“Approvazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Deliberazione della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 28 novembre 2002: *“Individuazione della Toscana quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e di consorzi di garanzia fidi. Deliberazione ai sensi dell’art. 18, comma 1), lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112”*;
- Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005: *“Determinazione dimensione aziendale per aiuti in tutti i settori”*;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005: *“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005: *“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia”* e successive modifiche e integrazioni;
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C155/10 del 20 giugno 2008;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 11), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;
- Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: *“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”*;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2009;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2009: *“Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 9 aprile 2009: *“Modifiche condizioni ammissibilità Fondo di*

garanzia”;

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2009: *“Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;
- Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009: *“Garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009: trattamento prudenziale”*;
- Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009: *“Istituzione riserve PON e POIn”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 ottobre 2010: *“Metodologia di calcolo per il Fondo di garanzia per le PMI”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010: *“Decreto istitutivo di un regime d'aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 69 del 23 Marzo 2011: *“Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 Maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8, comma 5, lettera b), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106: *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 10 novembre 2011: *“Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni per l'amministrazione del Fondo di Garanzia per le Pmi”*;
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 39), convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214: *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: *“Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2012: *“Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”*;
- Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012: *“Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 novembre 2012: *“Approvazione e decorrenza delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2013: *“Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati”*;
- Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98: *“Disposizioni per il rilancio dell'economia”*;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 dicembre 2013: *“Modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di garanzia”*;
- Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: *“Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”*;
- Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013: *“Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013: *“Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*;
- Deliberazione della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 27 febbraio 2014: *“Individuazione dell'Abruzzo quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a euro 100.000,00, ivi comprese quelle inserite nei portafogli di finanziamenti, limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e di consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o operativa iscritta nel registro delle imprese di una Provincia della Regione Abruzzo. Deliberazione ai sensi dell'art. 18, comma 1), lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112”*;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05 giugno 2014 : *“Interventi Fondo di garanzia su mini bond emessi da PMI”*;
- Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014: *“Regolamento generale di esenzione per categoria”*;
- Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014: *“Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura”*;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176: *“Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”*;
- Deliberazione della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 13 novembre 2014: *“Individuazione delle Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, ivi comprese quelle inserite nei portafogli di finanziamenti, limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e di consorzi di garanzia”*

fidi aventi sede legale e/o operativa iscritta nel registro delle imprese di una Provincia della Regione Marche. Deliberazione ai sensi dell'art. 18, comma 1), lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112”;

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014: *“Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità”;*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 marzo 2015 recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014;
- Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, (art. 2-bis): *“Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria”;*
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2015, n. 33 recante: *“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”;*
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 settembre 2015: *“Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo”;*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2015;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2015;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2016.

DEFINIZIONI:

- a) “*Altre operazioni finanziarie*”: le operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa, diverse dalle “*Operazioni sul capitale di rischio*”, dalle “*Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*”, dalle “*Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*” e dalle “*Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi*”, concesse ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale;
- b) “*Altri fondi di garanzia*”: i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- c) “*Aree di crisi*”: le aree definite dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- d) “*Banche*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “*Cogaranzia*”: la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *soggetti finanziatori* e congiuntamente a *Confidi*, ad *Altri fondi di garanzia*, al *FEI* e ad altri fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;
- f) “*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*”: i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca;
- g) “*Confidi*”: i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- h) “*Consiglio di gestione*”: l’organo, previsto dall’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo* ai sensi dell’art. 47 del TUB e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- i) “*ConSORZI*”: indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani. In particolare:
- per *ConSORZI* economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli valutati tali sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti Disposizioni operative;
 - le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- j) “*Contratto di rete*”: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
- k) “*Controgaranzia*”: la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* che prestano la loro garanzia a favore dei *soggetti finanziatori*;
- l) “*Cooperative sociali*”: le *PMI* di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni;

- m) *“De minimis”*: il regime degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento UE 1407/2013, al Regolamento UE n. 1408/2013 per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e al Regolamento UE n. 717/2014 per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura;
- n) *“ESL”*: l’Equivalentente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al *soggetto beneficiario finale*, calcolato secondo le modalità di cui alla Parte VII;
- o) *“FEI”*: il Fondo Europeo per gli Investimenti;
- p) *“Finanziamenti a medio - lungo termine”*: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, rientranti, in funzione della durata, tra le *“Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”* o tra le *“Altre operazioni finanziarie”*, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi ai *soggetti beneficiari finali* a fronte di investimenti;
- q) *“Fondo”*: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- r) *“Garanzia Diretta”*: la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *soggetti finanziatori*;
- s) *“Gestore”*: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), aggiudicatario del servizio di gestione del *Fondo*, composto da MedioCredito Centrale S.p.A. quale Mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali Mandanti;
- t) *“Gestore - MCC”*: MedioCredito Centrale, responsabile delle attività operative di gestione del *Fondo*, in qualità di Mandataria del RTI;
- u) *“Gestori”*: i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);
- v) *“Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012”*: le *PMI* ubicate nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, ammissibili all’intervento del *Fondo* secondo le modalità stabilite dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
- w) *“Imprese di assicurazione”*: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- x) *“Imprese di autotrasporto”*: le *PMI* operanti nel settore dell’autotrasporto merci su strada per conto terzi (codice Ateco 1991: 60.25.0 / codice Ateco 2002: 60.24.0 / codici Ateco 2007 49.40.00, 49.41.00 e 49.42.00);
- y) *“Imprese femminili”*: le *PMI* di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;

- z) *“Imprese sociali”*: le PMI che, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2006 n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale e diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che sono iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese prevista dall’art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- aa) *“Incubatori certificati”*: gli incubatori di *Start-up innovative* certificati di cui all’art. 25, comma 5, del decreto- legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- bb) *“Intermediari”*: gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- cc) *“Investimento in quasi-equity”*: il finanziamento che si colloca tra equity e debito e presenta un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è altrimenti garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred equity);
- dd) *“Mini bond”*: le obbligazioni o titoli similari emessi dai *soggetti beneficiari finali*, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- ee) *“Operatori di microcredito”*: i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- ff) *“Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni”*: le operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento di passività a breve termine su diversa banca o gruppo bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi;
- gg) *“Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.”*: le operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.), certificati dall’Amministrazione debitrice sia nell’ammontare sia nella certezza, esigibilità e liquidità secondo le modalità previste dai decreti di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, attuativi dell’art. 9, comma 3bis e 3ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell’art. 9, comma 3quater del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, rientrano in tale definizione anche le operazioni finanziarie con le stesse caratteristiche sopra indicate e relative a crediti certificati ai sensi del medesimo comma 3quater;
- hh) *“Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata”*: le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine (a

titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture, castelletto di sconto e altre forme tipiche di finanziamento a breve termine), di qualunque durata, accordate dal medesimo *soggetto finanziatore* ovvero da un *soggetto finanziatore* appartenente al medesimo gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

- ii) *“Operazioni di microcredito”*: i finanziamenti concessi ai *soggetti beneficiari finali* ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176;
- jj) *“Operazioni di sottoscrizione di mini bond”*: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una *banca*, di un *intermediario finanziario* o di un *gestore*, di *mini bond*, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 05 giugno 2014;
- kk) *“Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”*: le operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa, diverse dalle *“Operazioni sul capitale di rischio”*, dalle *“Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.”* e dalle *“Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata”*, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale;
- ll) *“Operazioni Nuova Sabatini”*: i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, agevolati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- mm) *“Operazioni sul capitale di rischio”*: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle *PMI*, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle *SGR* e delle *Società di Gestione Armonizzate*, oltre che dalle *Banche*, dagli *Intermediari* e dalle *SFIS*;
- nn) *“PEC”*: Posta Elettronica Certificata;
- oo) *“Piano della trasparenza”*: le disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese, adottate ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012 ed integrate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;
- pp) *“Piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria”*: le *piccole imprese* che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, hanno prodotto, nell’esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese committenti che sono state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- qq) *“PMI”*: le *microimprese*, le *piccole imprese* e le *medie imprese* economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*. In particolare:

- per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle valutate tali sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti Disposizioni operative;
 - per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, sono attualmente definite:
 - “*Medie imprese*”: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - “*Piccole imprese*”: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - “*Microimprese*”: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- rr) “*PMI beneficiarie DM 17/10/2016*”: le *PMI*:
- il cui fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni e servizi alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;
 - che siano fornitrici o creditrici, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge n. 1/2015, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria, come risultante da un'attestazione del commissario straordinario delle suddette imprese di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 - beneficiarie di finanziamenti non assistiti da altre garanzie reali, bancarie, personali o assicurative;
- ss) “*Pool di imprese*”: *PMI* appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dal comma 4-ter. 2, art. 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche e integrazioni;
- tt) “*Portale FdG*”: procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia del Fondo;
- uu) “*PMI Innovative*”: le imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33;
- vv) “*Prestiti partecipativi*”: i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, rientranti, in funzione della durata, tra le “*Operazioni finanziarie di durata non inferiore*

a 36 mesi” o tra le “*Altre operazioni finanziarie*”, concessi ai *soggetti beneficiari finali* a fronte di investimenti;

- ww) “*Professionalist*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013, valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti Disposizioni operative;
- xx) “*Regioni del Mezzogiorno*”: i territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- yy) “*Regioni dell’Obiettivo Convergenza*”: i territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
- zz) “*Riserva POIn Attrattori*”: La Riserva “POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del “Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo¹” FESR 2007-2013, Asse II “Competitività del sistema delle imprese operanti nel settore turistico, culturale e ambientale delle regioni Convergenza” - Linea di Intervento II.1.1 “Sostegno al sistema delle imprese con potenziale competitivo (anche a livello internazionale) che operano nella filiera culturale, ambientale e turistica”, finalizzata agli interventi a favore delle PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti ed alle condizioni previste dal POIn citato;
- aaa) “*Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*”: la riserva “POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” e le relative sottoriserve, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del “Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico²”, finalizzata agli interventi a favore delle PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti e alle condizioni previste dal POIn citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza, per le tipologie di operazioni indicate nelle Linee Guida di cui all’Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche e integrazioni;
- bbb) “*Riserva PON*”: la riserva “PON Ricerca & Competitività”, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del “Programma Operativo Nazionale FESR - Ricerca e competitività 2007-2013³”, finalizzata agli interventi a favore delle PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle *Regioni dell’Obiettivo Convergenza*, nei limiti e alle condizioni previste dal PON citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza, per le tipologie di operazioni indicate nelle Linee Guida di cui all’Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche e integrazioni;

¹ Il POIn “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008.

² Il POIn “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

³ Il PON “Ricerca & Competitività 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6889 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

- ccc) “*Sezione speciale per l'autotrasporto*”: la sezione speciale del *Fondo* destinata alla concessione della garanzia a favore delle *Imprese di autotrasporto*, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico e successive modifiche e integrazioni;
- ddd) “*Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità*”: la sezione speciale del *Fondo* destinata alla concessione della garanzia a favore delle *Imprese femminili* e delle donne rientranti tra i *Professionisti*, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e dell'Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze;
- eee) “*Sezioni speciali per il microcredito*”: le sezioni speciali del *Fondo*, costituite sulla base di convenzioni tra l'Ente nazionale per il microcredito ed enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, finalizzate all'incremento delle risorse del *Fondo* dedicate al microcredito per le microimprese;
- fff) “*SFIS*”: le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- ggg) “*SGR*”: le Società di Gestione del Risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;
- hhh) “*Società di gestione armonizzate*”: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- iii) “*Soggetti beneficiari finali*”: le *PMI*, i *ConSORZI* e i *Professionisti* ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo B.1. della Parte II e della Parte III;
- jjj) “*Soggetti finanziatori*”: i soggetti che effettuano l'operazione finanziaria a fronte della quale è richiesta la garanzia del *Fondo* (nel caso di *Garanzia Diretta* coincidono con i *soggetti richiedenti*);
- kkk) “*Soggetti richiedenti*”: i soggetti abilitati a richiedere l'intervento del *Fondo*. Per l'intervento di *Garanzia Diretta* del *Fondo*, i soggetti abilitati sono:
- le *Banche*, anche in qualità di capofila di pool di banche;
 - gli *Intermediari*;
 - le *SFIS*;
 - le *SGR* e le *Società di gestione armonizzate*;
 - i *Gestori*;
 - gli *Operatori di microcredito*;
 - le *Imprese di assicurazione*.

Per l'intervento di *Controgaranzia* del *Fondo*, i soggetti abilitati sono:

- gli *Altri Fondi di garanzia*.
- i *Confidi*;

- lll) “*Start-up*”, le *PMI* che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
- mmm) “*Start-up innovative*”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- nnn) “*Tasso di riferimento*”: il tasso comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

PARTE II
GARANZIA DIRETTA

A. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La *Garanzia diretta* è esplicita, incondizionata e irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D. La *Garanzia Diretta* non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
3. Possono richiedere la *Garanzia Diretta*, previo accreditamento:
 - 3.1 le *Banche*, anche in qualità di capofila di pool di banche;
 - 3.2. gli *Intermediari*;
 - 3.3. le *SFIS*, con esclusione delle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*;
 - 3.4 i *Gestori* comprese le *SGR* e le *Società di gestione armonizzate*;
 - 3.5 gli *Operatori di microcredito*, per le sole *Operazioni di microcredito*;
 - 3.6 le *Imprese di assicurazione*.
4. Ai fini dell'accREDITAMENTO per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta*, i *soggetti richiedenti* devono presentare richiesta scritta al *Gestore - MCC* per l'utilizzo del *Portale FdG*, secondo la procedura di cui alla Parte VIII delle presenti Disposizioni operative.
5. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal *Piano della trasparenza*.
6. I soggetti in possesso dei requisiti presentano le richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta* mediante *Portale FdG*.

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* i *soggetti beneficiari finali* che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni riportate nella seguente tabella:

Tabella 1 – Garanzia Diretta - Attività economiche escluse

<u>CLASSIFICAZIONE ISTAT</u>	<u>SEZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE</u>
ATECO 1991	<p>A – Agricoltura, caccia e silvicoltura⁽¹⁾; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; J – Attività finanziarie; L – Amministrazione pubblica; P – Attività svolte da famiglie e convivenze.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione della sezione A, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente: <u>A.01.40.0</u> (Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi) <u>A.01.50.0</u> (Caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) <u>A.02.00.0</u> (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)</p>
ATECO 2002	<p>A – Agricoltura, caccia e silvicoltura⁽¹⁾; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; J – Attività finanziarie; L – Amministrazione pubblica; P – Attività svolte da famiglie e convivenze; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione della sezione A, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente: <u>A.01.40.0</u> (Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi) <u>A.01.50.0</u> (Caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) <u>A.02.00.0</u> (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)</p>
ATECO 2007	<p>A – Agricoltura, silvicoltura e pesca⁽¹⁾;</p>

	<p>K – Attività finanziarie e assicurative;</p> <p>O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;</p> <p>T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;</p> <p>U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione della sezione A, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente:</p> <p><u>A.01.60.00</u> (Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta)</p> <p><u>A.01.70.00</u> (Caccia, cattura di animali e servizi connessi)</p> <p><u>A.02.00.00</u> (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali)</p>
--	--

2. I soggetti beneficiari finali:

- in caso di *PMI* e *ConSORZI*, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - in caso di *professionisti*, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 - devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore - MCC* sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti Disposizioni operative;
 - non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
 - non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. UE 651/2014;
 - per le operazioni di cui alla *Riserva PON*, alla *Riserva POIn Attrattori* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, devono, inoltre, rispettare quanto previsto dalle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non sono ammesse alla *Garanzia Diretta* le operazioni a favore dei *soggetti beneficiari finali* per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1, di richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3 o di richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* di cui ai paragrafi H.7 e H.8 relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*.
4. Non sono ammesse alla *Garanzia Diretta* le operazioni a favore dei *soggetti beneficiari finali* la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della Regione Toscana.

C. OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
 - a) le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi*;
 - b) le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - c) le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - d) le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - e) le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - f) le *Altre operazioni finanziarie*;
 - g) le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*;
 - h) le *Operazioni di microcredito*;
 - i) gli *Investimenti in quasi-equity*;
 - j) le *Operazioni Nuova Sabatini*.
2. Nell'ambito delle *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* e delle *Altre operazioni finanziarie*, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, ecc.;
 - le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un *soggetto finanziatore* diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
 - le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del *soggetto richiedente* ed una nuova erogazione;
 - le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività "caratteristica" dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del *soggetto beneficiario finale* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le operazioni di fideiussione connesse all'attività "non caratteristica" dell'impresa;
 - le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
 - le operazioni a fronte di investimento;
 - i *Prestiti partecipativi*;
 - i *Finanziamenti a medio - lungo termine*.
3. Le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere finalizzate al finanziamento dell'attività d'impresa;
 - non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al *soggetto beneficiario finale*;

- le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al *soggetto beneficiario finale* devono essere successive alla data di delibera del *Consiglio di gestione* di accoglimento della richiesta di garanzia del *Fondo*;
 - avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
 - non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del *Fondo*;
 - non devono prevedere l'obbligo di conversione.
4. Sono escluse dalla *Garanzia Diretta* le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni "a revoca" sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento.
 5. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera da parte del *soggetto richiedente*.
 6. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
 7. Limitatamente alle *imprese di autotrasporto*, le operazioni a fronte di investimenti che comprendono mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto disposto nella Parte XI.
 8. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza e conformi alle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative, la *Riserva PON*, la *Riserva POIn Attrattori* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
 9. Le operazioni di cui alla *Riserva PON*, alla *Riserva POIn Attrattori* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* devono, inoltre, rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche ed integrazioni.
 10. Per le *Operazioni Nuova Sabatini* e per le operazioni relative alle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*, alle *Imprese femminili* e alle *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H la *Garanzia diretta* è concessa con priorità d'istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.
 11. La *Garanzia Diretta* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime *de minimis*, sulla base di quanto disposto nella Parte XI.

D. PERCENTUALI DI COPERTURA E IMPORTO MASSIMO GARANTITO

D.1. COPERTURA MASSIMA DELL'80%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

- *Soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;
- *Imprese femminili*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Attrattori*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;
- *Imprese di autotrasporto*⁴;
- *Imprese ubicate in Aree di crisi*;
- *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H;
- *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*;

e per le operazioni finanziarie rientranti nelle seguenti tipologie:

- *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale. L'importo di tali operazioni non può essere superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'Amministrazione debitrice;
- *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi* a favore di *soggetti beneficiari finali* anche diversi da quelli indicati precedentemente;
- *Operazioni di microcredito*;
- *Operazioni Nuova Sabatini*.

2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.

3. La copertura massima di cui al paragrafo D.1 non è applicabile per le seguenti operazioni:

- *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
- *Operazioni di capitale di rischio*;

⁴ La copertura massima di cui al paragrafo D.1 è applicabile alle *Imprese di autotrasporto* solo nel caso in cui la garanzia del *Fondo* sia concessa a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto* la cui disponibilità è comunicata dal *Gestore – MCC* con apposita circolare operativa.

- *Operazioni di sottoscrizione di mini bond;*
- *Investimenti in quasi-equity.*

Tali limitazioni non si applicano alle operazioni finanziarie a favore delle *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H e alle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*.

4. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative, la *Riserva PON*, la *Riserva POIn Attrattori* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
5. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.2. COPERTURA MASSIMA DEL 60%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie rientranti nella tipologia *Altre operazioni finanziarie*, a favore di *soggetti beneficiari finali* diversi da quelli indicati nel paragrafo D.1.1.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 60% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.
3. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.3. COPERTURA MASSIMA DEL 50%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 50%:
 - dell'ammontare delle *Operazioni sul capitale di rischio* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;
 - dell'ammontare degli *Investimenti in quasi-equity* accordati a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;
 - del valore nominale del *mini bond* sottoscritto nell'ambito di *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* emesse da *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui le stesse prevedano un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 50%:
 - della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni dell'impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione, nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al

sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1, nel caso di *Investimenti in quasi-equity* e *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*.

3. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Garanzia Diretta* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo anno di detenzione della partecipazione.
4. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, rilasciata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei *soggetti richiedenti*.

D.4. COPERTURA MASSIMA DEL 30%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 30%:
 - dell'ammontare delle *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*, accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;
 - del valore nominale del *mini bond* sottoscritto nell'ambito di *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* emesse da *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui le stesse prevedano il rimborso unico a scadenza.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 30% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.

D.5. CASI PARTICOLARI

1. In tutti i casi previsti nel paragrafo D in cui le percentuali del *Fondo* siano inferiori all'80%, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata all'80%, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del *Fondo* può essere elevata fino alla misura dell'80% nel caso in cui l'operazione finanziaria:
 - sia garantita dal *Fondo* utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del *Fondo* medesimo, i contributi apportati da *Banche*, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di S.A.C.E. SpA, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;
 - benefici della controgaranzia rilasciata dal *FEI*.

D.6. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.5, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:
 - *Operazioni sul capitale di rischio*;

- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Attrattori*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;
- *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
- *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi*;
- *Investimenti in quasi-equity*;
- *Operazioni Nuova Sabatini*;
- *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*.

D.7. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.5, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:
 - *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - *Altre operazioni finanziarie*;
 - *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*.

E. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

E.1. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. Nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento la richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore - MCC* prima della delibera di concessione da parte dei *soggetti richiedenti* e della stipula o del perfezionamento. A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate (fatta eccezione per i casi di cui al successivo paragrafo E.1.3) e stipulate o perfezionate successivamente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3
2. Nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento la richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore - MCC* prima della delibera di concessione e dell'erogazione delle operazioni da parte dei *soggetti richiedenti*. A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate (fatta eccezione per i casi di cui al successivo paragrafo E.1.3) ed erogate successivamente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3..
3. E' consentito presentare la richiesta di ammissione relativa ad operazioni già deliberate dai *soggetti richiedenti* a condizione che:
 - a) la delibera di concessione del *soggetto richiedente* sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
 - b) la richiesta di ammissione sia presentata entro 6 mesi dalla data della delibera condizionata di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti richiedenti*.Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* che non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, utilizzando l'apposito modulo di richiesta.
5. Per le operazioni relative alle *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal *soggetto beneficiario finale* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 - la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso;
 - la data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria.
6. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire (prima della presentazione al *Gestore - MCC* della richiesta di ammissione) e di conservare l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta. Il *Gestore - MCC* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della *Garanzia diretta*.
7. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* comunicano, in sede di richiesta di ammissione, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione

dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia come previsto nei paragrafi F.1.4, F.2.6 e F.2.a.4.

8. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di ammissione, ulteriori informazioni previste dal *Piano della trasparenza*.

E.2. CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste di *Garanzia Diretta*:

- non presentate mediante *Portale FdG*;
- relative ad operazioni deliberate dal *soggetto richiedente* antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC*, salvo che la delibera non sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
- relative ad operazioni stipulate o perfezionate antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC* nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento;
- relative ad operazioni erogate dal *soggetto richiedente* antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC* nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento;
- presentate oltre 6 mesi dalla data della delibera di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti richiedenti*, per le sole operazioni con delibera del *soggetto richiedente* condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo* ;
- relative ad operazioni non ammissibili al *Fondo* ai sensi delle presenti Disposizioni operative;
- presentate per conto di *soggetti beneficiari finali*:
 - a) diversi da quelli individuati nella Parte I ("*Definizioni*");
 - b) operanti in settori economici non ammessi ai sensi del paragrafo B.1;
 - c) per i quali sia pervenuta al *Gestore - MCC* comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*;
 - d) che abbiano beneficiato di agevolazioni in misura superiore al limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea;
 - e) la cui sede legale e/o operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della Regione Toscana.

2. Sono inoltre improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore - MCC* stesso. Le comunicazioni del *Gestore - MCC* e del *soggetto richiedente* sono effettuate mediante *Portale FdG*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.

E.3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

1. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
2. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore - MCC*. La documentazione ricevuta dal *Gestore - MCC* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le proposte di delibera relative alle operazioni per le quali sia pervenuta richiesta di ammissione completa dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta sono presentate dal *Gestore - MCC* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Alle richieste relative ad *Operazioni Nuova Sabatini* e ad operazioni a favore delle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*, delle *Imprese femminili* e delle *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Qualora il *Gestore - MCC*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di gestione* decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le comunicazioni del *Gestore - MCC* e del *soggetto richiedente* sono effettuate mediante *Portale FdG*.
Eventuali rettifiche e/o integrazioni ai dati contenuti nella richiesta di ammissione di cui al paragrafo E.1.4, non richieste dal *Gestore - MCC*, devono essere inserite sul *Portale FdG* prima dell'avvio dell'istruttoria della richiesta medesima.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore - MCC* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, inviando una comunicazione mediante *PEC* al *soggetto richiedente* e al *soggetto beneficiario finale*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine previsto per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
6. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità di cui al paragrafo E.2. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *Portale FdG*, al *soggetto richiedente* e, mediante *PEC*, al *soggetto beneficiario finale* i motivi dell'improcedibilità.
7. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, laddove richiesto dal *soggetto richiedente*, il *Gestore - MCC* presenta al *Consiglio di gestione* la proposta di delibera senza indicazione della ragione sociale e del codice fiscale dell'impresa partecipanda.
8. Il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, l'ammissione all'intervento del *Fondo* ovvero comunica ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*. Nella comunicazione ai

soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al paragrafo F.7.

9. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
10. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore - MCC* comunica tempestivamente sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e, con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il *Gestore - MCC* restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore - MCC* comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
11. Le garanzie del *Fondo* a valere sulla *Riserva PON*, sulla *Riserva POIn Attrattori* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* possono essere concesse entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di chiusura dei Programmi operativi.
12. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.16, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del *Fondo*.
13. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla *Garanzia Diretta* venga acquisita una garanzia reale, il *soggetto richiedente* deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6 la descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.
14. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota riportata nella tabella di cui al paragrafo E.3.16, viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.
15. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal *Fondo* viene ridotto del valore nominale del citato pegno.
16. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono determinate come da tabella di seguito riportata.

Tabella 2 - Garanzie e percentuale valore cauzionale

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e	10% del valore di mercato

attrezzature	
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

F. GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE DAL FONDO

F.1. OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE NON PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di delibera di concessione o di stipula/perfezionamento dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Nel caso di richieste relative ad operazioni con delibera del *soggetto richiedente* condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*, i *soggetti richiedenti*, a pena di inefficacia, devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di stipula/perfezionamento dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
3. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, in fase di richiesta di ammissione, ovvero, in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'operazione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2. OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI ED OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di delibera di concessione dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.

3. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione.
4. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione.
6. Contestualmente a ciascuna comunicazione di erogazione (parziale o a saldo), a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono indicare, mediante *Portale FdG*, la data di valuta dell'erogazione e il relativo importo erogato. Con riferimento alla prima erogazione, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono inoltre indicare, mediante *Portale FdG*, la data di scadenza dell'ultima rata, il tipo di tasso (fisso o variabile), il parametro di riferimento del tasso con relativo valore alla data di prima erogazione, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali), nonché le eventuali commissioni bancarie applicate.
7. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio di gestione*, soltanto se la proroga è richiesta mediante *PEC* o *Portale FdG*, prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Consiglio di gestione*, a responsabilità del *soggetto richiedente*, che hanno impedito l'erogazione.
8. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2.a. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili, liberamente contrattati tra i *soggetti richiedenti* (società di leasing) e i *soggetti beneficiari* finali (utilizzatori). Per tali operazioni, la data di sottoscrizione del verbale di consegna produce gli effetti della data di erogazione.
2. Nel caso di locazione finanziaria mobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.

3. Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
4. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i *soggetti richiedenti* (società di leasing) devono comunicare al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA, la data di scadenza dell'ultimo canone, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni applicate. Per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Laddove non diversamente previsto, per le operazioni di locazione finanziaria valgono le disposizioni relative alle operazioni di durata superiore a 18 mesi.

F.3. OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, l'avvenuta delibera di acquisizione della partecipazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione sul capitale di rischio deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. Per data di perfezionamento si intende la data di versamento dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
4. A pena di inefficacia, l'operazione di acquisizione deve essere completata entro 24 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare, mediante *Portale FdG*, ciascuna tranche di acquisizione entro 3 mesi dalla relativa data di acquisizione.
6. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve

verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.3.a. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI BOND

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, l'avvenuta delibera di sottoscrizione del *mini bond* entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la sottoscrizione di un importo inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. A pena di inefficacia, l'operazione deve essere sottoscritta entro 6 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. L'operazione si intende sottoscritta con il versamento al *soggetto beneficiario finale* emittente dell'importo corrispondente alla sottoscrizione. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
4. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, la sottoscrizione entro 3 mesi dalla relativa data di versamento.
5. Contestualmente alla comunicazione di sottoscrizione, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono indicare, mediante *Portale FdG*, la data di valuta e il relativo importo. Inoltre, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono indicare, mediante *Portale FdG*, la data di scadenza dell'ultima rata (o dell'intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza), il tipo di tasso (fisso o variabile) e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
6. I termini per la sottoscrizione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio di gestione*, soltanto se la proroga è richiesta mediante *PEC* o *Portale FdG*, prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Consiglio di gestione*, a responsabilità del *soggetto richiedente*, che hanno impedito la sottoscrizione.
7. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla Garanzia Diretta a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del Fondo.

F.4. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA DIRETTA

1. La *Garanzia Diretta* non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita.
2. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.1.1, la durata della garanzia decorre dalla data di delibera di concessione del *soggetto richiedente* o dalla data di stipula/perfezionamento, e comunque successivamente alla data di delibera del *Consiglio di gestione*.

3. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.1.2, la durata della garanzia decorre necessariamente dalla data di stipula/perfezionamento, e comunque successivamente alla data di delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.2, la *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene.
5. La *Garanzia Diretta* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'operazione, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
6. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Garanzia Diretta* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione.
7. Per le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*, la *Garanzia Diretta* è efficace a partire dalla data di sottoscrizione del *mini bond* e cessa i suoi effetti:
 - allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento (o dell'intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero,
 - alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del *mini bond*, qualora i *mini bond* prevedano la possibilità di conversione ovvero,
 - alla data dell'eventuale cessione della titolarità del *mini bond*.

F.5. RINUNCIA ALLA GARANZIA DIRETTA

1. Nel caso in cui il *soggetto richiedente* rinunci alla *Garanzia Diretta* già concessa, non è consentito il successivo ripristino della garanzia del *Fondo*. Il *soggetto richiedente*, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.
2. In caso di rinuncia alla *Garanzia Diretta*, per le operazioni finanziarie che siano state perfezionate dal *soggetto richiedente*, l'*ESL* corrispondente alla garanzia concessa dal *Consiglio di gestione* viene comunque mantenuto ai fini del calcolo degli aiuti di Stato complessivamente ottenuti sull'investimento o dall'impresa.

F.6. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. I *soggetti richiedenti* devono comunicare al *Gestore - MCC* eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *soggetti beneficiari finali* di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione, da parte del *soggetto richiedente*, al *Gestore - MCC* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata mediante *Portale FdG*.
2. I *soggetti richiedenti* devono presentare, mediante *Portale FdG*, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Garanzia Diretta* qualora si verificano eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Garanzia Diretta*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:
 - a) in caso di variazione delle garanzie prestate dal *soggetto beneficiario finale* in favore dei *soggetti richiedenti*;

- b) in caso di variazione dell'importo e/o della durata dell'operazione finanziaria concessa dal *soggetto richiedente*;
- c) in caso di variazione delle finalità di investimento inizialmente previste (per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e per i *Prestiti partecipativi*, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*);
- d) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il *Gestore - MCC* valuta in capo al nuovo *soggetto beneficiario finale* la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *Garanzia Diretta*. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il *soggetto richiedente* deve inoltrare, tra l'altro:
- documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;
 - delibera del *soggetto richiedente* di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;
 - "scoring" calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione aggiornata a data recente del nuovo *soggetto beneficiario finale*, per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata in forma ordinaria;
 - dichiarazione di cui alla Parte VI, paragrafo D, delle Disposizioni operative per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata secondo la procedura prevista per le operazioni di importo ridotto;
 - dichiarazione di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle Disposizioni operative per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata in forma semplificata.

3. La *Garanzia Diretta* è confermata d'ufficio nei seguenti casi:

- cessione della titolarità del credito in una data successiva all'ammissione dell'operazione alla *Garanzia Diretta*;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, qualora, a seguito di un'estensione dell'operazione, il *soggetto richiedente* faccia espressa richiesta di allungamento della *Garanzia Diretta*, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell'operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell'Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento. Tale facoltà è concessa al *soggetto richiedente* per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. La richiesta di conferma della *Garanzia Diretta* dovrà essere avanzata al *Gestore - MCC* entro il termine perentorio della data originaria di scadenza dell'operazione.

4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.1 per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia è deliberata dal *Consiglio di gestione*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo F.6.3.

F.7. VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Nel caso delle operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, il *soggetto richiedente* si impegna, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta*, a richiedere al *soggetto beneficiario finale* idonea

documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di finanziamento con erogazione a Stato Avanzamento Lavori – SAL, tale richiesta dovrà essere avanzata in relazione all'erogazione delle singole quote di finanziamento), specificando che il mancato invio di tale documentazione potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale* di un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC*.

2. Nel caso di attivazione del *Fondo* ai sensi del paragrafo H, a pena di inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *soggetto richiedente*, mediante *Portale FdG*, deve trasmettere la documentazione di cui al precedente punto F.7.1 al *Gestore - MCC* o dimostrare di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a quest'ultimo all'interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, con la specifica di cui al punto precedente.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al paragrafo F.7.1 comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del *soggetto beneficiario finale*, qualora il *soggetto richiedente* dimostri di avere richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto l'obbligo di trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la *Garanzia Diretta* è efficace, ma il *Gestore - MCC* può avviare nei confronti del *soggetto beneficiario finale* il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del paragrafo G.2.

F.8. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. A partire dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono inserire sul *Portale FdG* tutti i documenti sulla base dei quali hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia e necessari per l'eventuale attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo paragrafo H.3.3, e/o per l'eventuale attività ispettiva di cui alla Parte IX delle presenti Disposizioni operative. L'inserimento dei documenti sul *Portale FdG* non determina l'avvio di alcuna verifica preventiva sulla coerenza, completezza, integrità e regolarità degli stessi; non comporta l'avvio delle attività istruttorie da parte del *Gestore - MCC*, né il lasso di tempo intercorrente dall'inserimento e la presentazione della richiesta di attivazione può generare di per sé alcun affidamento sull'accoglimento della medesima.

G. CAUSE E PROCEDIMENTI DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA E DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

G.1. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la *Garanzia Diretta* è inefficace:
 - a) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, se l'operazione non è deliberata e/o stipulata/perfezionata dal *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
 - b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione non è deliberata dal *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
 - c) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, se l'operazione è deliberata (nel caso di delibera non condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*) o stipulata/perfezionata, antecedentemente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.;
 - d) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione è deliberata (nel caso di delibera non condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*) o erogata, antecedentemente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.
 - e) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non è erogato entro 6 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione;
 - f) nel caso di *Operazione sul capitale di rischio*, se almeno il 25% dell'operazione non è perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
 - g) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se non sia data comunicazione al *Gestore - MCC* dell'erogazione parziale dell'operazione entro 3 mesi dalla data di erogazione parziale;
 - h) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione finanziaria non è erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione a saldo;
 - i) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti, della commissione di cui alla Parte V
 - j) qualora il *soggetto richiedente* non comunichi al *Gestore - MCC* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che

sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;

k) qualora il *soggetto richiedente* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dal paragrafo F.7, la verifica della realizzazione degli investimenti da parte del *soggetto beneficiario finale*;

l) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali sulla quota già garantita dal *Fondo*;

m) qualora risulti che la *Garanzia Diretta* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *soggetto richiedente* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

n) per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato;

o) per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria;

p) per le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*, nel caso in cui il *mini bond* non sia sottoscritto entro 6 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione.

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti richiedenti* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

G.2. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale* secondo quanto previsto al successivo paragrafo G.2.2:
 - a) nei casi previsti al paragrafo F.7;
 - b) qualora il *soggetto beneficiario finale* abbia compilato l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - c) qualora, ai sensi del paragrafo F.6 nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla *Garanzia diretta*.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali* l'avvio del procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il *soggetto beneficiario finale* è tenuto a versare al *Fondo* un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC* con l'ammissione alla garanzia. Il *Gestore - MCC* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

H.1. DEFINIZIONI E TERMINI

1. In caso di inadempimento del *soggetto beneficiario finale*, i *soggetti richiedenti* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al *soggetto beneficiario finale* inadempiente, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento di cui al paragrafo H.1.5. Entro 2 mesi dalla data di avvio, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono inviare comunicazione al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, l'avvio delle procedure di recupero.
2. Per "data di inadempimento" si intende:
 - a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d'ammortamento, la data dell'atto di risoluzione o revoca ovvero, nel caso di operazioni finanziarie scadute, la data dell'atto con cui il *soggetto richiedente* sancisce l'inadempimento;
 - b) nel caso di operazioni che presentano un piano d'ammortamento, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
 - c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, ovvero di una precedente revoca o risoluzione, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali;
 - d) nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.
3. Per "avvio delle procedure di recupero" si intende la data di invio di un'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento consiste:
 - a) nell'invio della revoca o risoluzione dell'operazione contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto;
 - b) nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, ovvero, nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria, nella "levata di protesto" redatta dall'ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, etc.);
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito presso il Tribunale ovvero nell'invio agli organi di procedura dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (es. la data di deposito presso il Tribunale o la data di invio agli organi di procedura o la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
4. In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
5. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Garanzia Diretta*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo H.1.3 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni

legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

6. Per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza del finanziamento, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1 e deve essere inviata comunicazione al *Gestore - MCC*, a pena di inefficacia, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1 (mediante *Portale FdG*), entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero.
7. Per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento (entro 36 mesi per le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria) e deve essere inviata comunicazione al *Gestore - MCC*, a pena di inefficacia, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1 (mediante portale *FDG*), entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero.
8. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, il *soggetto richiedente* può avviare le procedure di recupero, intimando il pagamento dell'importo corrispondente al valore del riscatto.
10. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il bene sia oggetto di furto:
 - a) se il *soggetto richiedente* ha beneficiato di un rimborso assicurativo che non ha coperto integralmente il danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti, l'esposizione è pari alla quota non rimborsata dalla Compagnia Assicurativa;
 - b) se il *soggetto richiedente* non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.3.3, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, una relazione dettagliata sulle motivazioni del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
 - c) se il *soggetto richiedente* ha richiesto ma non ancora ottenuto il rimborso assicurativo, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, entro i termini di cui al paragrafo H.3, la comunicazione di avvenuta richiesta di rimborso alla Compagnia Assicurativa. L'invio della suddetta comunicazione interrompe i termini previsti per la presentazione della richiesta di attivazione di cui ai paragrafi H.3.1 e H.3.2.
11. In caso di accordi transattivi, alla *Garanzia Diretta* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.2.

H.2. ACCORDI TRANSATTIVI

1. Le proposte di accordi transattivi, formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti, ovvero dai soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, devono essere presentate preventivamente dai *soggetti richiedenti* al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, e devono prevedere, a pena di improcedibilità, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora). Le predette proposte devono essere deliberate preventivamente dal *Consiglio di gestione* (prima del perfezionamento).

2. Sono altresì improcedibili le proposte di accordi transattivi che non siano formulate dai *soggetti* di cui al punto H.2.1 o che siano presentate dal *soggetto richiedente* al *Gestore - MCC* successivamente al perfezionamento dell'accordo (intendendosi per tale la valuta dell'avvenuto pagamento, anche parziale, dell'importo proposto).
3. Le proposte formulate dai *soggetti* di cui al punto H.2.1 e valutate positivamente dai *soggetti richiedenti* possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, all'avvio delle procedure di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle presenti Disposizioni operative.
4. Le proposte devono essere presentate al *Gestore - MCC* per il successivo esame del *Consiglio di gestione*, a pena di improcedibilità, mediante *Portale FdG* utilizzando l'apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo paragrafo H.3.3 (ad eccezione del paragrafo H.3.3.k).
5. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dal *soggetto richiedente* alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita a carico del *soggetto richiedente* in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *soggetto beneficiario finale* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del *soggetto beneficiario finale* nei confronti del *soggetto richiedente* e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il *soggetto richiedente* a deliberare positivamente la proposta.

Devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali garanti (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

Il *Gestore - MCC* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* nell'apposito modulo, nonché ogni ulteriore informazioni al riguardo.

Le proposte sono improcedibili e decadono d'ufficio, nel caso in cui il *soggetto richiedente* non trasmetta tutta la documentazione richiesta dal *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla richiesta medesima.

6. Il *Gestore - MCC* esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al *Consiglio di gestione* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il *Gestore - MCC* comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del *Consiglio di gestione* ai *soggetti richiedenti*.
7. I *soggetti richiedenti* comunicano al *Gestore - MCC*, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo. In caso di mancato

perfezionamento dell'accordo transattivo il *soggetto richiedente* deve inviare una formale comunicazione di decadenza dell'accordo stesso al soggetto proponente, mediante raccomandata A/R.

8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Consiglio di gestione*, i *soggetti richiedenti*, pena l'inefficacia della garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
9. Ai fini della liquidazione della perdita, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. L'importo riconosciuto dal *Fondo* al *soggetto richiedente* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del *Consiglio di gestione*, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

H.3. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA: TERMINI E ISTRUTTORIA

1. Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.3 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei *soggetti beneficiari finali*, i *soggetti richiedenti* possono richiedere l'attivazione del *Fondo* mediante la compilazione e la trasmissione dell'apposito modulo. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste presentate prima del suddetto termine ovvero non conformi al suddetto modulo ovvero non trasmesse mediante *Portale FdG*.
- 2 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore - MCC*, entro 180 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.1.3 ovvero dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo di cui al paragrafo H.2 (valuta di pagamento a saldo dell'importo proposto) ovvero dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo (data di invio della lettera di decadenza dell'accordo).
- 3 La richiesta di attivazione del *Fondo* è improcedibile qualora sia priva della documentazione di seguito indicata ovvero non sia stata inviata al *Gestore - MCC* tramite *Portale FdG* ai sensi del paragrafo F.8:
 - a) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - b) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
 - c) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
 - d) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
 - e) dichiarazione del *soggetto richiedente* che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al paragrafo H.1.2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo H.1.3 con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.3, comprensivo delle

rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; ovvero, nel caso di procedure concorsuali, l'ammontare dell'importo indicato nell'atto di procedura (es. istanza di ammissione al passivo, precisazione del credito);

- f) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale);
- g) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- h) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, in particolare:
- per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria, bilanci approvati (*nel caso di società di capitali*), prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico (*nel caso di società di persone/ditte individuali con annesse dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente*) alla data di presentazione della richiesta di ammissione relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata, dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente e documentazione contabile relativa agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;
- i) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:
- idonea documentazione comprovante la compagine societaria del *soggetto beneficiario finale* alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del *soggetto beneficiario finale* nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, la dimensione del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento, ai sensi della disciplina in materia di determinazione della dimensione aziendale di cui all'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, nonché al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
 - per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;

- per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice;
- j) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
- k) solo in caso di accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
- l) per le operazioni di locazione finanziaria, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo H.1.10.a), atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria;
- m) per le operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;
- n) per le domande di ammissione presentate a partire dal 10 marzo 2014, documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica:
- presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del *soggetto beneficiario finale* e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
 - sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del *soggetto beneficiario finale* con il *soggetto richiedente*, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del *soggetto beneficiario finale* tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
- o) per le *Operazioni sul capitale di rischio*:
- contratto di Investimento;
 - patti parasociali;
 - statuto;
 - verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
 - documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
 - eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
 - copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;
 - accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
 - bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il *soggetto beneficiario finale* non è un'impresa Start up);
 - eventuale business plan;

- Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del *soggetto richiedente* per l'approvazione dell'investimento;
 - copia dei report di due diligence;
 - copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
 - copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.
- p) Inoltre, per le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*:
- la delibera di sottoscrizione del *mini bond*;
 - copia dell'atto di sottoscrizione del *mini bond*;
 - documentazione contabile relativa al versamento al *soggetto beneficiario finale* emittente dell'importo sottoscritto.
- q) solo in caso di prolungamento della durata della garanzia, i documenti indicati al paragrafo H.7.10.
4. Il *Gestore - MCC* può richiedere, mediante *Portale FdG* e/o *PEC*, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena d'inefficacia, la documentazione deve essere inviata dal *soggetto richiedente*, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Gestore - MCC*.
5. La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC*:
- a) se presentata prima di 60 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito;
 - b) se la *Garanzia Diretta* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
6. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.
7. Entro 90 giorni ovvero, nel caso di *Operazioni di sottoscrizione di mini bond*, entro 40 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo H.3.3, verificata l'efficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* propone al *Consiglio di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, secondo le percentuali di cui al paragrafo D. A seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore - MCC* liquida al *soggetto richiedente*, nella misura massima deliberata dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al paragrafo H.3.3.e).
8. Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *soggetto richiedente* è tenuto ad indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è garantito dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *soggetto richiedente*, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H.4. LIQUIDAZIONE DELLA MINUSVALENZA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Per la liquidazione della minusvalenza, il *soggetto richiedente* deve far pervenire al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi dalla data della dismissione della

partecipazione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata la documentazione di cui al paragrafo H.3.3.

2. Alle richieste di liquidazione della minusvalenza si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.

H.5. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE

1. La *Garanzia Diretta* è inefficace nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *soggetti richiedenti* nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo H.5.1 e al paragrafo G.1., la *Garanzia Diretta* è inefficace:
 - a) se la richiesta di attivazione è inviata oltre 180 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito ovvero dalla data di avvenuto o mancato perfezionamento dell'accordo transattivo di cui al punto H.2;
 - b) nel caso di mancato invio al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, della documentazione di cui ai paragrafi H.3.3 e H.3.4 entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta;
 - c) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.1.3 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
 - d) per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero avvenga oltre 3 mesi successivi alla scadenza dell'operazione;
 - e) per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, qualora la comunicazione di avvio delle procedure di recupero venga inviata al *Gestore - MCC*, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1, oltre 2 mesi dalla data dell'avvio delle procedure di recupero ;
 - f) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.1.3 venga inviata, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1, oltre 12 mesi dall'inadempimento (oltre 36 mesi per le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria);
 - g) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento qualora la comunicazione di avvio delle procedure di recupero venga inviata al *Gestore - MCC*, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.1.1, oltre 2 mesi dalla data dell'avvio delle procedure di recupero;
 - h) qualora i *soggetti richiedenti* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
 - i) qualora la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo H.2 non sia stata preventivamente sottoposta al *Gestore - MCC* e/o preventivamente esaminata e deliberata dal *Consiglio di gestione*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta, come approvata dal *Consiglio di gestione*;
 - j) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal *soggetto richiedente* nonostante l'espresso rigetto del *Consiglio di gestione*;

- k) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga perfezionata in misura inferiore al 15% del debito complessivo;
 - l) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *soggetto richiedente*;
 - m) per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, qualora il *soggetto richiedente* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi F.7 e H.3.3.i).
3. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *PEC*, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia o della revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
 5. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero la revoca della concessione dell'agevolazione, in capo al *soggetto beneficiario* finale, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

H.6. SURROGAZIONE LEGALE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto richiedente*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *finanziatore soggetto richiedente* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.12. Il *Gestore - MCC*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.
2. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto richiedente* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto richiedente* e del *Fondo*.

H.7 PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA DIRETTA A SEGUITO DEL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA IN CASO

DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo B.2 della Parte XI, il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* secondo i criteri e con le modalità descritte nel presente paragrafo nei seguenti casi:
 - a) per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, quando il *soggetto beneficiario finale* versa in condizioni di temporanea difficoltà ad onorare gli impegni assunti;
 - b) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, quando il *soggetto beneficiario finale* si è reso inadempiente, ai sensi di cui al paragrafo H.1.2.
2. A pena di improcedibilità della *Garanzia Diretta*, la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* deve essere presentata entro i termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero (di cui al paragrafo H.1.6-H.1.7) o, qualora le procedure di recupero siano già state avviate, entro i termini previsti per la richiesta di attivazione (di cui al paragrafo H.3). La richiesta di prolungamento della durata della garanzia è improcedibile se presentata oltre i suddetti termini o qualora il *soggetto richiedente* abbia già presentato richiesta di attivazione della garanzia di cui al paragrafo H.3.
3. A pena di improcedibilità la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* deve essere presentata mediante il *Portale FdG* attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore – MCC*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore – MCC* in caso di successiva richiesta di attivazione della garanzia.
4. Il *soggetto richiedente* deve aver già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del *Consiglio di gestione*, il prolungamento della durata dell'operazione. Nella delibera deve essere fatto specifico riferimento allo stato di difficoltà temporanea dell'impresa per le operazioni senza piano di ammortamento, o la data di inadempimento in caso di operazione con piano di ammortamento.

La delibera del *soggetto richiedente* non deve prevedere alcuna modifica della natura dell'operazione garantita, mantenendo le medesime condizioni dichiarate nella richiesta di ammissione al *Fondo* o in una precedente richiesta di conferma della garanzia di cui al paragrafo F.6 e non deve avere ad oggetto la concessione di una nuova operazione finanziaria.
5. Qualora a seguito di una successiva richiesta di attivazione il *Gestore – MCC* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di prolungamento della durata della garanzia, la *Garanzia Diretta* è inefficace.
6. Il prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* ai sensi del presente paragrafo può essere richiesto a pena di improcedibilità una sola volta per ciascuna operazione.

Solo nell'ipotesi in cui la richiesta di prolungamento della *Garanzia Diretta* sia stata presentata a seguito di un piano di risanamento ex art. 67 o 182bis Legge Fallimentare e tale piano non sia più attuabile e di conseguenza sia stato modificato, è possibile presentare una nuova richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta*, che è soggetta ad una specifica valutazione da parte del *Gestore – MCC*, il quale può richiedere dati ed informazioni a supporto.
7. Qualora la delibera del prolungamento della durata di un'operazione senza piano di ammortamento preveda lo sviluppo di un piano di ammortamento o di un piano di rientro, ai fini della verifica dell'efficacia della garanzia nel caso di successiva richiesta di

attivazione di cui al paragrafo H.3, l'operazione sarà considerata operazione con piano di ammortamento (di cui al paragrafo H.1.7).

8. A seguito della richiesta di prolungamento della durata della garanzia, non sono ammesse alla garanzia del *Fondo* nuove operazioni finanziarie a favore del *soggetto beneficiario finale*, fino alla regolare estinzione dell'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della garanzia.
9. La concessione del prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* è deliberata dal *Consiglio di gestione*. La delibera di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore – MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3.
10. Nel caso di successiva richiesta di attivazione della garanzia su un'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della garanzia, il *soggetto richiedente* deve trasmettere, a pena di improcedibilità, oltre alla documentazione prevista al paragrafo H.3 la seguente ulteriore documentazione:
 - copia della delibera di prolungamento della durata dell'operazione finanziaria;
 - copia della richiesta di prolungamento della durata dell'operazione sottoscritta dal *soggetto beneficiario finale* o atto equivalente;
 - solo per le operazioni che presentano un nuovo piano di ammortamento o piano di rientro, copia del nuovo piano di ammortamento o piano di rientro con le relative scadenze;
 - copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero se precedente la richiesta del prolungamento della durata della garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - copia della documentazione inerente le eventuali nuove garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa del *soggetto beneficiario finale* e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
 - copia della documentazione relativa all'eventuale accordo di ristrutturazione:
 - a) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del *soggetto beneficiario finale* attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia dell'accordo di ristrutturazione;
 - iii. relazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 182 bis comma 1;
 - iv. impegno a sottoscrivere l'accordo di ristrutturazione da parte di almeno il 60% dei creditori;
 - v. data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (prevista/presunta se non ancora depositato);
 - b) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 67 Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del *soggetto beneficiario finale* attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia del piano di risanamento;

- iii. attestazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di risanamento ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 67 comma 3, let. D;
 - iv. impegno a sottoscrivere il piano da parte dei creditori;
 - v. data di pubblicazione del piano su richiesta del debitore ove prevista.
11. Qualora successivamente alla delibera del *Consiglio di gestione* di prolungamento di durata della *Garanzia Diretta*, si verifichi l'inadempimento così come definito al paragrafo H.1.2, ai fini dell'efficacia della *Garanzia Diretta*, i termini per l'avvio delle procedure di recupero da parte del *soggetto richiedente* decorrono dalla data di inadempimento. Nell'ipotesi in cui il prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* non venga perfezionato a causa della mancata conclusione dell'accordo tra il *soggetto richiedente* e il *soggetto beneficiario* finale e quindi non venga formalizzata una maggior durata dell'operazione finanziaria, il *soggetto richiedente* è tenuto a darne immediata comunicazione mediante il *Portale FdG al Gestore – MCC*, che modifica d'ufficio la scadenza dell'operazione riportandola a quella originaria. In tali casi, ai fini dell'efficacia della garanzia, i termini per l'eventuale avvio delle procedure di recupero decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* del prolungamento della durata della garanzia; per le operazioni senza piano di ammortamento, tali termini decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* del prolungamento della durata della garanzia, se successiva alla data di scadenza originaria dell'operazione. Qualora invece la richiesta di prolungamento sia stata inviata al *Gestore – MCC* dopo l'avvio delle procedure di recupero, i termini per l'eventuale presentazione della richiesta di attivazione decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*.

H.8 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA IN CASO DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di sospensione dei termini previsti dal procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* per due diverse fattispecie:
 - i) sospensione del termine per l'avvio delle procedure di recupero a seguito di inadempimento del *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo H.1.
 - ii) sospensione del termine di presentazione della richiesta di attivazione della *Garanzia Diretta* di cui al paragrafo H.3.
2. Le richieste di sospensione di cui al paragrafo H.8.1 possono essere presentate:
 - i) qualora il *soggetto richiedente* stia valutando la proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito presentata dal *soggetto beneficiario finale*;
 - ii) in attesa dell'esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso con il *soggetto beneficiario finale*.
3. A pena di improcedibilità della *Garanzia Diretta*, la richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* deve essere presentata entro i termini di cui al paragrafo H.1.6, H.1.7 e H.3.2.
4. A pena di improcedibilità la richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* deve essere presentata mediante il *Portale FdG* attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore – MCC*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore – MCC* in caso di successiva richiesta di attivazione della garanzia.

5. Qualora, a seguito di una successiva richiesta di attivazione, il *Gestore – MCC* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta*, la garanzia è inefficace.
6. A seguito della richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta*, non sono ammesse alla garanzia del *Fondo* nuove operazioni finanziarie a favore del *soggetto beneficiario finale*, fino alla regolare estinzione dell'operazione per la quale è stata concessa la sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta*.
7. La sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia Diretta* è deliberata dal *Consiglio di gestione* ed è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi. La delibera di sospensione della *Garanzia Diretta* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore – MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3.

I. RISERVA PON E RISERVA POIn ENERGIA E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

1. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* e della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle *Riserve PON* e *POIn Energia* – richieste di prenotazione da parte delle *PMI*).
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla *Riserva PON* o alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il *Consiglio di gestione* ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente la prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Consiglio di gestione*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al *soggetto finanziatore* la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo I.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* il *soggetto finanziatore* deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine. Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.

9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo I.9, il *Gestore - MCC* conferma al *soggetto finanziatore* l'efficacia della garanzia del *Fondo* entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo I.8. Tale conferma è comunicata mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax.
12. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della *Riserva* stessa.

L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI

1. La prenotazione della garanzia della *Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità* (di seguito "Sezione speciale") può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica mediante *PEC*, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Consiglio di gestione*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al *soggetto finanziatore* la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, il *soggetto finanziatore* deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.
9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.

10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il *Gestore - MCC* conferma al soggetto *finanziatore* l'efficacia della garanzia del *Fondo*. Tale conferma è comunicata mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax.
12. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Sezione stessa.

M. OPERAZIONI DI MICROCREDITO - PROCEDURA DIRETTA DI ACCESSO

1. I *soggetti beneficiari finali*, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un *soggetto richiedente*, possono presentare al *Gestore – MCC*, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sulle *Operazioni di microcredito*.
2. La richiesta di prenotazione di cui al paragrafo M.1 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
3. Il sistema di prenotazione attribuisce alla richiesta di prenotazione presentata dal *soggetto beneficiario finale* un codice identificativo e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il *soggetto beneficiario finale* deve produrre al *soggetto richiedente* al quale intende richiedere il finanziamento.
4. A pena di decadenza della prenotazione, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di cui al paragrafo M.1, il *soggetto richiedente* conferma la prenotazione stessa tramite *Portale FdG* attestando di aver ricevuto dal *soggetto beneficiario finale* richiesta di finanziamento.
5. A pena di decadenza della prenotazione, entro sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al paragrafo M.4, il *soggetto richiedente*, invia al *Gestore - MCC* la richiesta di ammissione tramite il *Portale FdG*, dichiarando che la richiesta stessa fa riferimento ad una prenotazione e indicando il codice identificativo di cui al paragrafo M.3.
6. Il *Gestore – MCC* procede all'istruttoria delle richieste di ammissione secondo quanto previsto al paragrafo E.3.

PARTE III
CONTROGARANZIA

A. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La *Controgaranzia* può essere concessa:
 - a “prima richiesta”;
 - in forma “sussidiaria”.
2. La *Controgaranzia* “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata e irrevocabile.
3. La *Controgaranzia* è concessa “a prima richiesta” a condizione che la garanzia dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II delle presenti Disposizioni operative. Negli altri casi, la *Controgaranzia* è concessa in via sussidiaria ed è escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito.
4. La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D. La *Controgaranzia* non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
5. Possono richiedere la *Controgaranzia*, previo accreditamento:
 - i *Confidi*, anche in qualità di capofila di pool di *Confidi*;
 - gli *Altri Fondi di garanzia*.
6. Ai fini dell'accREDITAMENTO per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Controgaranzia*, i *soggetti richiedenti* devono presentare richiesta scritta al *Gestore - MCC* per l'utilizzo del *Portale FdG* secondo la procedura di cui alla Parte VIII delle presenti Disposizioni operative. Inoltre, i *soggetti richiedenti* devono inviare al *Gestore - MCC*:
 - a) informazioni sul *soggetto richiedente* redatte sul modulo di cui all'Allegato 6 alle presenti Disposizioni operative compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
 - b) I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* devono, inoltre, inviare al *Gestore - MCC* una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
7. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* del *Fondo* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal *Piano della trasparenza*.
8. I soggetti in possesso dei requisiti presentano le richieste di ammissione alla *Controgaranzia* mediante *Portale FdG*.

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* i *soggetti beneficiari finali* che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni riportate nella seguente tabella.

Tabella 3 – Controgaranzia – Attività economiche escluse

<u>CLASSIFICAZIONE ISTAT</u>	<u>SEZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE</u>
ATECO 1991	<p>A – Agricoltura, caccia e silvicoltura⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi⁽¹⁾; J – Attività finanziarie; L – Amministrazione pubblica; P – Attività svolte da famiglie e convivenze.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione delle sezioni A e B, sono ammissibili le richieste di <i>Controgaranzia</i> presentate da <i>Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca</i>.</p> <p>(2) In deroga all'esclusione della sezione A, indipendentemente dalla tipologia del <i>Confidi</i> richiedente, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente: <u>A.01.40.0</u> (Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi) <u>A.01.50.0</u> (Caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) <u>A.02.00.0</u> (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)</p> <p>(3) I <i>soggetti beneficiari finali</i> che svolgono le attività comprese nella sezione A, ad eccezione di quelle riportate nella nota (2), sono ammissibili esclusivamente ai sensi del regime <i>de minimis</i>.</p>
ATECO 2002	<p>A – Agricoltura, caccia e silvicoltura⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi⁽¹⁾; J – Attività finanziarie; L – Amministrazione pubblica; P – Attività svolte da famiglie e convivenze; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione delle sezioni A e B, sono ammissibili le richieste di <i>Controgaranzia</i> presentate da <i>Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca</i>.</p>

	<p>(2) In deroga all'esclusione della sezione A, indipendentemente dalla tipologia del <i>Confidi</i> richiedente, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente:</p> <p><u>A.01.40.0</u> (Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi)</p> <p><u>A.01.50.0</u> (Caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi)</p> <p><u>A.02.00.0</u> (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)</p> <p>(3) I <i>soggetti beneficiari finali</i> che svolgono le attività comprese nella sezione A, ad eccezione di quelle riportate nella nota (2), sono ammissibili esclusivamente ai sensi del regime <i>de minimis</i>.</p>
ATECO 2007	<p>A – Agricoltura, silvicoltura e pesca⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾;</p> <p>K – Attività finanziarie e assicurative;</p> <p>O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;</p> <p>T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;</p> <p>U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p> <p>(1) In deroga all'esclusione della sezione A, sono ammissibili le richieste di <i>Controgaranzia</i> presentate da <i>Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca</i>.</p> <p>(2) In deroga all'esclusione della sezione A, indipendentemente dalla tipologia del <i>Confidi</i> richiedente, sono ammissibili le seguenti attività, solo se, sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, le stesse sono esercitate a titolo prevalente:</p> <p><u>A.01.60.00</u> (Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta)</p> <p><u>A.01.70.00</u> (Caccia, cattura di animali e servizi connessi)</p> <p><u>A.02.00.00</u> (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali)</p> <p>(3) I <i>soggetti beneficiari finali</i> che svolgono le attività comprese nella sezione A, ad eccezione di quelle riportate nella nota (2) e di quelle rientranti nella divisione A.03.00.00 (Pesca e acquacoltura), sono ammissibili esclusivamente ai sensi del regime <i>de minimis</i>.</p>

2. I soggetti beneficiari finali:

- in caso di *PMI* e *Consorzi*, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - in caso di *professionisti*, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello

sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

- devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore - MCC* sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti Disposizioni operative;
 - non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
 - non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. UE 651/2014;
 - per le operazioni di cui alla *Riserva PON*, alla *Riserva POIn Attrattori* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, devono, inoltre, rispettare quanto previsto dalle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non sono ammesse alla *Controgaranzia* le operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui ai paragrafi H.2 o H.3, di richiesta di attivazione di cui ai paragrafi H.2 o H.4, o di richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* di cui ai paragrafi H.9 e H.10 relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*.

C. OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
 - a) le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi*;
 - b) le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - c) le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - d) le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - e) le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - f) le *Altre operazioni finanziarie*;
 - g) le *Operazioni di microcredito*;
 - h) gli *Investimenti in quasi-equity*;
 - i) le *Operazione Nuova Sabatini*.
2. Nell'ambito delle *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* e delle *Altre operazioni finanziarie*, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - le operazioni di liquidità, finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento per le spese per il personale ecc.;
 - le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un *soggetto finanziatore* diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
 - le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del *soggetto richiedente* ed una nuova erogazione;
 - le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività "caratteristica" dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del *soggetto beneficiario finale* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di fideiussione connesse all'attività "non caratteristica" dell'impresa;
 - le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
 - le operazioni a fronte di investimento;
 - i *Prestiti partecipativi*;
 - i *Finanziamenti a medio - lungo termine*.
3. Sono escluse dalla *Controgaranzia* le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni "a revoca" sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento.

4. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera da parte del *soggetto richiedente*.
5. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.
6. Limitatamente alle *imprese di autotrasporto*, le operazioni a fronte di investimenti che comprendono mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto disposto nella Parte XI.
7. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza e conformi alle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative, la *Riserva PON*, la *Riserva POIn Attrattori* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
8. Le operazioni di cui alla *Riserva PON*, alla *Riserva POIn Attrattori* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* devono, inoltre, rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per le *Operazioni Nuova Sabatini* e per le operazioni relative alle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*, alle *Imprese femminili* e alle *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H la *Controgaranzia* è concessa con priorità d'istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.
10. La *Controgaranzia* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime *de minimis*, sulla base di quanto disposto nella Parte XI .

D. PERCENTUALI DI COPERTURA

D.1. COPERTURA MASSIMA DELL'80% DA PARTE DEL FONDO E DELL'80% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%, per le operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

- *Soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;
- *Imprese femminili*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Attrattori*;
- *Soggetti beneficiari finali* di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;
- *Imprese di autotrasporto*⁵;
- *Imprese* ubicate in *Aree di crisi*;
- *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H;
- *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*;

e per le operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:

- *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale. L'importo di tali operazioni non può essere superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'Amministrazione debitrice;
- *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi* a favore di *soggetti beneficiari finali* anche diversi da quelli indicati precedentemente;
- *Altre operazioni finanziarie* a favore di *soggetti beneficiari finali* anche diversi da quelli indicati precedentemente;
- *Operazioni di microcredito*;
- *Operazioni Nuova Sabatini*.

2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima dell'80% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.

3. La copertura massima di cui al paragrafo D.1 non è applicabile per le seguenti operazioni:

⁵ La copertura massima di cui al paragrafo D.1 è applicabile alle *Imprese di autotrasporto* solo nel caso in cui la garanzia del *Fondo* sia concessa a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto* la cui disponibilità è comunicata dal *Gestore – MCC* con apposita circolare operativa.

- *Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;*
- *Operazioni sul capitale di rischio;*
- *Investimenti in quasi-equity.*

Tali limitazioni non si applicano alle operazioni finanziarie a favore delle *Start-up innovative* e *Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H e alle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*.

4. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida di cui all'Allegato 14 alle presenti Disposizioni operative, la *Riserva PON*, la *Riserva POIn Attrattori* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
5. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.2. COPERTURA MASSIMA DELL'80% DA PARTE DEL FONDO E DEL 60% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del 60%, per:
 - le *Operazioni sul capitale di rischio* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;
 - gli *Investimenti in quasi-equity* accordati a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima dell'80% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
3. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Controgaranzia* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo anno di detenzione della partecipazione.
4. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, rilasciata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei *soggetti richiedenti*.

D.3. COPERTURA MASSIMA DEL 60% DA PARTE DEL FONDO E DEL 60% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del 60%, per le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Consiglio di gestione*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima del 60% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.

D.4. CASI PARTICOLARI

1. In tutti i casi previsti nel paragrafo D in cui le percentuali del *Fondo*, così come le percentuali massime di copertura applicabili dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* sulle operazioni per le quali è richiesta la *Controgaranzia* del *Fondo*, siano inferiori all'80%, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata all'80%, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del *Fondo* può essere innalzata fino alla misura dell'80% nel caso in cui l'operazione finanziaria:

- sia garantita dal *Fondo* utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del *Fondo* medesimo, i contributi apportati da *Banche*, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di S.A.C.E. SpA, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;
- benefici della controgaranzia rilasciata dal *FEI*.

D.5. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.4, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

- *Operazioni sul capitale di rischio*;
- *Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON*;
- *Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Attrattori*;
- *Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;
- *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
- *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi*;
- *Investimenti in quasi-equity*;
- *Operazioni Nuova Sabatini*;
- *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*.

D.6. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.4, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

- *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;

- *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;*
- *Altre operazioni finanziarie.*

E. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA

E.1. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. La richiesta di ammissione deve arrivare al *Gestore - MCC* entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*.

Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore - MCC* oltre i suddetti termini, ovvero le richieste di ammissione pervenute prima della delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*.

2. Nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento la richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore - MCC* prima della delibera di concessione da parte dei *soggetti finanziatori* e della stipula o del perfezionamento da parte dei *soggetti finanziatori*. A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate (fatta eccezione per i casi di cui al successivo paragrafo E.1.4) e stipulate o perfezionate successivamente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.

3. Nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento la richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore - MCC* prima della delibera di concessione e dell'erogazione delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*. A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni devono essere deliberate (fatta eccezione per i casi di cui al successivo paragrafo E.1.4) ed erogate successivamente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.

4. E' consentito presentare la richiesta di ammissione relativa ad operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori* a condizione che:

a) la delibera di concessione del *soggetto finanziatore* sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*;

b) la richiesta di ammissione sia presentata entro 6 mesi dalla data della delibera condizionata di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti finanziatori*.

Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* che non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

5. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

6. Per le operazioni relative alle *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal *soggetto beneficiario finale* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso nei confronti dell'impresa committente;
- la data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria.

7. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire (prima della presentazione al *Gestore - MCC* della richiesta di ammissione) e di conservare l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto*

beneficiario finale e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta. Il *Gestore - MCC* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della *Controgaranzia*.

8. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* comunicano, in sede di richiesta di ammissione, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per il rilascio della garanzia e per la concessione dell'operazione finanziaria da parte del *soggetto finanziatore*, come previsto nei paragrafi F.1.4, F.2.6 e F.2.a.4.
9. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di ammissione, ulteriori informazioni previste dal *Piano della trasparenza*.
10. Nel solo caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *soggetto finanziatore* copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.
11. Su espressa richiesta, i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i *soggetti beneficiari finali* risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio viene valutata dal *Gestore - MCC* con le modalità e sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo J della Parte VI delle presenti Disposizioni operative.

E.2. CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste di *Controgaranzia*:
 - non presentate mediante *Portale FdG*;
 - presentate oltre 6 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte del *soggetto richiedente*;
 - presentate prima della delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*;
 - relative ad operazioni deliberate dal *soggetto finanziatore* antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC*, salvo che la delibera non sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
 - relative ad operazioni stipulate o perfezionate dal *soggetto finanziatore* antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC* nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento;
 - relative ad operazioni erogate dal *soggetto finanziatore* antecedentemente alla data di presentazione al *Gestore - MCC* nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento;
 - presentate oltre 6 mesi dalla data della delibera di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti finanziatori*, per le sole operazioni con delibera del *soggetto finanziatore* condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo* ;

- relative ad operazioni non ammissibili al *Fondo* ai sensi delle presenti Disposizioni operative;
 - presentate per conto di *soggetti beneficiari finali*:
 - a) diversi da quelli individuati nella Parte I (“*Definizione*”);
 - b) operanti in settori economici non ammessi ai sensi del paragrafo B.1;
 - c) per i quali sia pervenuta al *Gestore - MCC* comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*;
 - d) che abbiano beneficiato di agevolazioni in misura superiore al limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
2. Sono inoltre improcedibili e decadono d’ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore - MCC* stesso. Le comunicazioni del *Gestore - MCC* e del *soggetto richiedente* sono effettuate mediante *Portale FdG*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.

E.3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti* mediante *Portale FdG*, nonché ai *soggetti finanziatori* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.
2. La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore - MCC*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le proposte di delibera relative alle operazioni per le quali sia pervenuta richiesta di ammissione completa dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta sono presentate dal *Gestore - MCC* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Alle richieste relative ad *Operazioni Nuova Sabatini* e ad operazioni a favore delle *PMI beneficiarie DM 17/10/2016*, delle *Imprese femminili* e delle *Start-up innovative e Incubatori certificati* ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Qualora il *Gestore - MCC*, nel corso dell’istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di gestione* decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le comunicazioni del *Gestore - MCC* e del *soggetto richiedente* sono effettuate mediante *Portale FdG*.

Eventuali rettifiche e/o integrazioni ai dati contenuti nella richiesta di ammissione di cui al paragrafo E.1.5, non richieste dal *Gestore - MCC*, devono essere inserite sul *Portale FdG* prima dell'avvio dell'istruttoria della richiesta medesima.

5. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore - MCC* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, inviando una comunicazione mediante *PEC* al *soggetto richiedente* e al *soggetto beneficiario finale*. I *soggetti richiedenti* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
6. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità di cui al paragrafo E.2. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *Portale FdG*, al *soggetto richiedente* e, mediante *PEC*, al *soggetto beneficiario finale* i motivi dell'improcedibilità.
7. Nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *soggetto finanziatore* copia della comunicazione del *Gestore - MCC* di ammissione alla garanzia del *Fondo*.
8. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, laddove richiesto dal *soggetto finanziatore* e/o dal *soggetto richiedente*, il *Gestore - MCC* presenta al *Consiglio di gestione* la proposta di ammissione o la proposta di non ammissione senza indicazione della ragione sociale e del codice fiscale dell'impresa partecipanda.
9. Il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante *Portale FdG*, e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero comunica ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*. Nella comunicazione ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al paragrafo F.7.
10. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
11. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Il *Gestore - MCC* comunica tempestivamente sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il *Gestore - MCC* restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore - MCC* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
12. Le garanzie del *Fondo* a valere sulla *Riserva PON*, sulla *Riserva POIn Attrattori* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* possono essere concesse entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di chiusura dei Programmi operativi.
13. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale

complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.17, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del *Fondo*.

14. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla *Controgaranzia* venga acquisita una garanzia reale, il *soggetto richiedente* deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6, la descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.
15. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota riportata nella tabella di cui al paragrafo E.3.17 viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.
16. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal *Fondo* viene ridotto del valore nominale del citato pegno.
17. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono determinate come da tabella di seguito riportata.

Tabella 4 - Garanzie e percentuale valore cauzionale

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

F. GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE DAL FONDO

F.1. OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE NON PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di delibera di concessione del *soggetto finanziatore* o di stipula/perfezionamento dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore* entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Nel caso di richieste relative ad operazioni con delibera del *soggetto finanziatore* condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*, i *soggetti richiedenti*, a pena di inefficacia, devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di stipula/perfezionamento dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore* entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
3. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, in fase di richiesta di ammissione, ovvero in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*, la data di scadenza e il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *Controgaranzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2. OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI ED OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, la data di delibera di concessione dell'operazione del *soggetto finanziatore* entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora

invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.

3. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione.
4. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione.
6. Contestualmente a ciascuna comunicazione di erogazione (parziale o a saldo), a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono indicare, mediante *Portale FdG*, la data di valuta dell'erogazione e il relativo importo erogato. Con riferimento alla prima erogazione, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono inoltre indicare, mediante *Portale FdG*, la data di scadenza dell'ultima rata, il tipo di tasso (fisso o variabile), il parametro di riferimento del tasso con relativo valore alla data di prima erogazione, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali), nonché le eventuali commissioni bancarie applicate.
7. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio di gestione*, soltanto se la proroga è richiesta, mediante *PEC* o *Portale FdG*, prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Consiglio di gestione*, a responsabilità del *soggetto richiedente* e/o del *soggetto finanziatore*, che hanno impedito l'erogazione.
8. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione alla *Controgaranzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2.a. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili, liberamente contrattati tra i *soggetti finanziatori* (società di leasing) e i *soggetti beneficiari finali* (utilizzatori). Per tali operazioni, la data di sottoscrizione del verbale di consegna produce gli effetti della data di erogazione.
2. Nel caso di locazione finanziaria mobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto finanziatore* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo

al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.

3. Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 12 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto finanziatore* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
4. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i *soggetti richiedenti* (società di leasing) devono comunicare al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA, la data di scadenza dell'ultimo canone, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni applicate. Per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali). I *soggetti richiedenti* devono, inoltre, comunicare la data di scadenza e il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*.
5. Laddove non diversamente previsto, per le operazioni di locazione finanziaria valgono le disposizioni relative alle operazioni di durata superiore a 18 mesi.

F.3. OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare, mediante *Portale FdG*, l'avvenuta delibera di acquisizione della partecipazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione sul capitale di rischio deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*. Per data di perfezionamento si intende la data di versamento dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.
4. A pena di inefficacia, l'operazione di acquisizione deve essere completata entro 24 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* possono monitorare il termine per il suddetto adempimento attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*.

5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare, mediante *Portale FdG*, ciascuna tranche di acquisizione entro 3 mesi dalla relativa data di acquisizione.
6. Qualora il *Consiglio di gestione* abbia deliberato l'ammissione all'intervento del *Fondo* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *Portale FdG*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di gestione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.4. DURATA E DECORRENZA DELLA CONTROGARANZIA

1. La *Controgaranzia* non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita o, se inferiore, alla durata della garanzia del *soggetto richiedente*.
2. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.1.1, la durata della garanzia decorre dalla data di delibera di concessione del *soggetto finanziatore* o dalla data di stipula/perfezionamento dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*, e comunque successivamente alla data di delibera del *Consiglio di gestione*.
3. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.1.2, la durata della garanzia decorre necessariamente dalla data di stipula/perfezionamento dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*, e comunque successivamente alla data di delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al precedente paragrafo F.2 la *Controgaranzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene.
5. La *Controgaranzia* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'operazione, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
6. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Controgaranzia* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione.

F.5. RINUNCIA ALLA CONTROGARANZIA

1. Nel caso in cui il *soggetto richiedente* rinunci alla *Controgaranzia*, non è consentito il successivo ripristino della garanzia del *Fondo*. Il *soggetto richiedente*, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.
2. In caso di rinuncia alla *Controgaranzia*, per le operazioni finanziarie che siano state perfezionate dal *soggetto finanziatore*, l'*ESL* corrispondente alla garanzia concessa dal *Consiglio di gestione* viene comunque mantenuto ai fini del calcolo degli aiuti di Stato complessivamente ottenuti sull'investimento o dall'impresa.

F.6. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. Ai fini della verifica dell'efficacia della *Controgaranzia*, attraverso apposita funzionalità del *Portale FdG*, i *soggetti finanziatori* accedono a tutte le informazioni utili a verificare i dati

indicati sul modulo di richiesta e possono monitorare il rispetto da parte dei *soggetti richiedenti* degli adempimenti previsti dalle presenti Disposizioni operative.

2. I *soggetti richiedenti* devono comunicare al *Gestore - MCC* eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *soggetti beneficiari finali* di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione da parte del *soggetto richiedente* al *Gestore - MCC* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata mediante *Portale FdG*.
3. I *soggetti richiedenti* devono presentare, mediante *Portale FdG*, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Controgaranzia* qualora si verificino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Controgaranzia*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:
 - a) in caso di variazione della garanzia prestata dal *soggetto richiedente*;
 - b) in caso di variazione dell'importo e/o della durata dell'operazione concessa dal *soggetto finanziatore*
 - c) in caso di variazione delle garanzie prestate dal *soggetto beneficiario finale* in favore dei *soggetti richiedenti*;
 - d) in caso di variazione delle finalità di investimento inizialmente previste (per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e per i *Prestiti partecipativi*, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*).
 - e) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il *Gestore - MCC* valuta in capo al nuovo *soggetto beneficiario finale* la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *Controgaranzia*. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il *soggetto richiedente* deve inoltrare, tra l'altro:
 - documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;
 - delibera del *soggetto richiedente* e del *soggetto finanziatore* di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;
 - (nei casi in cui il *soggetto richiedente* non sia autorizzato a certificare il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*) "scoring" calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione aggiornata a data recente del nuovo *soggetto beneficiario finale*, per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata in forma ordinaria;
 - (nei casi in cui il *soggetto richiedente* non sia autorizzato a certificare il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*) dichiarazione di cui alla Parte VI, paragrafo D, delle presenti Disposizioni operative per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata secondo la procedura prevista per le operazioni di importo ridotto;
 - (nei casi in cui il *soggetto richiedente* non sia autorizzato a certificare il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*) dichiarazione di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle presenti Disposizioni operative per le operazioni per le quali la richiesta di conferma della garanzia è presentata in forma semplificata.

4. La *Controgaranzia* è confermata d'ufficio nei seguenti casi:

- cessione della titolarità del credito in una data successiva all'ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*;
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, qualora, a seguito di un'estensione dell'operazione, il *soggetto richiedente* faccia espressa richiesta di allungamento della *Controgaranzia*, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell'operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell'Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento. Tale facoltà è concessa al *soggetto richiedente* per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. La richiesta di conferma della *Controgaranzia* dovrà essere avanzata al *Gestore - MCC* entro il termine perentorio della data originaria di scadenza dell'operazione

5. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.1 per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia è deliberata dal *Consiglio di gestione*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo F.6.4.

F.7. VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Nel caso delle operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, il *soggetto richiedente* si impegna, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, a richiedere al *soggetto beneficiario finale* idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di finanziamento con erogazione a Stato Avanzamento Lavori - SAL, tale richiesta dovrà essere avanzata in relazione all'erogazione delle singole quote di finanziamento), specificando che il mancato invio di tale documentazione potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale* di un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC*.
2. Nel caso di attivazione del *Fondo* ai sensi del paragrafo H, a pena di inefficacia della *Controgaranzia*, il *soggetto richiedente*, mediante *Portale FdG*, deve trasmettere la documentazione di cui al precedente punto F.7.1 al *Gestore - MCC* o dimostrare di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto per il tramite del *soggetto finanziatore* tale obbligo in capo al *soggetto beneficiario finale* all'interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, con la specifica di cui al punto precedente.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al paragrafo F.7.1 comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del *soggetto beneficiario finale*, qualora il *soggetto richiedente* dimostri di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto per il tramite del *soggetto finanziatore* l'obbligo della trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la *Controgaranzia* è efficace, ma il *Gestore - MCC* può avviare nei confronti del *soggetto beneficiario finale* il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del paragrafo G.2.

F.8. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. A partire dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono inserire sul *Portale FdG* tutti i documenti sulla base dei quali hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia e necessari per l'eventuale attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui ai successivi paragrafi H.4.3 e H.2.7, e/o per l'eventuale attività ispettiva di cui alla Parte IX delle presenti Disposizioni operative. L'inserimento dei documenti sul *Portale FdG* non determina l'avvio di alcuna verifica preventiva sulla coerenza, completezza, integrità e regolarità degli stessi; non comporta l'avvio delle attività istruttorie da parte del *Gestore - MCC*, né il lasso di tempo intercorrente dall'inserimento e la presentazione della richiesta di attivazione può generare di per sé alcun affidamento sull'accoglimento della medesima.

G. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

G.1. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la *Controgaranzia* è inefficace:

- a) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, se l'operazione non è deliberata e/o stipulata/perfezionata dal *soggetto finanziatore* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
- b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione non è deliberata dal *soggetto finanziatore* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
- c) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, se l'operazione è deliberata (nel caso di delibera non condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*) o stipulata/perfezionata da parte del *soggetto finanziatore*, antecedentemente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.;
- d) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione è deliberata (nel caso di delibera non condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Fondo*) o erogata da parte del *soggetto finanziatore*, antecedentemente alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo E.3.3.
- e) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non è erogato entro 6 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione;
- f) nel caso di *Operazione sul capitale di rischio*, se almeno il 25% dell'operazione non è perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*;
- g) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se non sia data comunicazione al *Gestore - MCC* dell'erogazione parziale dell'operazione entro 3 mesi dalla data di erogazione parziale;
- h) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi se l'operazione finanziaria non è erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione a saldo;
- i) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti, della commissione di cui alla Parte V;

- j) qualora il *soggetto richiedente* non comunichi al *Gestore - MCC* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
 - k) qualora il *soggetto richiedente* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dal paragrafo F.7, la verifica della realizzazione degli investimenti da parte del *soggetto beneficiario finale*;
 - l) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali sulla quota già garantita dal *Fondo*;
 - m) qualora risulti che la *Controgaranzia* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *soggetto richiedente* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
 - n) per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Controgaranzia* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato;
 - o) per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Controgaranzia* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti richiedenti* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
 4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

G.2. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale* secondo quanto previsto al successivo paragrafo G.2.2:
 - a) nei casi previsti al paragrafo F.7;
 - b) qualora il *soggetto beneficiario finale* abbia compilato l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - c) qualora, ai sensi del paragrafo F.6 nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla *Controgaranzia*.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali* l'avvio del procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono, mediante *PEC*, presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il *soggetto beneficiario finale* è tenuto a versare al *Fondo* un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC* con l'ammissione alla garanzia. Il *Gestore - MCC* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

H.1. ACCORDI TRANSATTIVI

1. Le proposte di accordi transattivi, formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti, ovvero dai soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria devono essere presentate preventivamente dai *soggetti richiedenti* al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, e devono prevedere, a pena di improcedibilità, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora) Le predette proposte devono essere deliberate preventivamente dal *Consiglio di gestione* (prima del perfezionamento)..
2. Sono altresì improcedibili le proposte di accordi transattivi che siano presentate al *Gestore - MCC* successivamente al perfezionamento dell'accordo.
3. Le proposte formulate dai *soggetti* di cui al punto H.1.1 e valutate positivamente dai *soggetti richiedenti* e dai *soggetti finanziatori* possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, all'avvio delle procedure di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle presenti Disposizioni operative.
4. Le proposte devono essere presentate al *Gestore - MCC*, per il successivo esame del *Consiglio di gestione*, a pena di improcedibilità, *Consiglio di gestione*, mediante *Portale FdG*, e mediante compilazione dell'apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo paragrafo H.2.8 (ad eccezione della documentazione di cui al paragrafo H.2.8.k) e H.4.3 (ad eccezione della documentazione di cui al paragrafo H.4.3.M).
5. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dal *soggetto finanziatore* alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita a carico del *soggetto finanziatore* e del *soggetto richiedente* in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *soggetto beneficiario finale* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del *soggetto beneficiario finale* nei confronti del *soggetto finanziatore* e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il *soggetto finanziatore* e il *soggetto richiedente* a deliberare positivamente la proposta.Devono essere altresì allegati i seguenti documenti:
 - i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali garanti (anche se negativa);
 - j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente

Il *Gestore - MCC* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* nell'apposito modulo, nonché ogni ulteriore informazioni al riguardo.

Le proposte sono improcedibili e decadono d'ufficio, nel caso in cui il *soggetto richiedente* non trasmetta tutta la documentazione richiesta dal *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla richiesta medesima.

6. Il *Gestore - MCC* esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al *Consiglio di gestione* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il *Gestore - MCC* comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del *Consiglio di gestione* ai *soggetti richiedenti*.
7. I *soggetti richiedenti* comunicano al *Gestore - MCC*, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Consiglio di gestione*, i *soggetti richiedenti* e i *soggetti finanziatori*, pena l'inefficacia della garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
9. Ai fini della liquidazione della perdita, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. L'importo riconosciuto dal *Fondo* al *soggetto richiedente* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del *Consiglio di gestione*, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

H.2. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”

1. A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal *soggetto finanziatore* entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:
 - per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
 - per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;
 - nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, ovvero di una precedente revoca o risoluzione, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali;
 - nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.
2. Per “avvio delle procedure di recupero” si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
 - a) nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;

- c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
3. La revoca o risoluzione dei finanziamenti pari o inferiori a 18 mesi deve essere deliberata dal soggetto finanziatore, a pena di inefficacia, entro il termine di 3 mesi dalla scadenza del finanziamento.
 4. La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al *Gestore - MCC*, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse, mediante *Portale FdG*.
 5. In caso di accordi transattivi, alla *Controgaranzia* sussidiaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.1.
 6. La *Controgaranzia* sussidiaria può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai *soggetti richiedenti* ai *soggetti finanziatori* e, in ogni caso, in misura non superiore all'80% dell'importo massimo garantito. Alle richieste di acconto si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dal paragrafo E.3. La liquidazione dell'acconto è deliberata dal *Consiglio di gestione*. Per le *Operazioni sul capitale di rischio* non si dà luogo ad acconto.
 7. La richiesta di attivazione del *Fondo* per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, dopo la conclusione delle procedure di recupero o l'accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
 8. Le richieste di attivazione di cui al paragrafo H.2.5 o al paragrafo H.2.6 sono improcedibili qualora la documentazione di seguito indicata non sia allegata alle medesime ovvero non sia stata inviata al *Gestore - MCC* tramite *Portale FdG* ai sensi del paragrafo F.8:
 - a) copia della delibera di concessione della garanzia del *soggetto richiedente*;
 - b) copia della delibera di concessione dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*;
 - c) copia dell'attestazione del *soggetto finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *soggetto richiedente* e della data dell'avvenuto versamento;
 - d) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - e) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, in particolare:
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria, bilanci approvati (*nel caso di società di capitali*), prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico (*nel caso di società di persone/ditte individuali con annesse dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente*) alla data di presentazione della richiesta di ammissione relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata, dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente e documentazione contabile relativa agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;

f) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:

- idonea documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
- idonea documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, la dimensione del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento, ai sensi della disciplina in materia di determinazione della dimensione aziendale di cui all'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, nonché al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;
- per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice.

g) nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi:

- copia del contratto di finanziamento;
- copia dell'atto di erogazione ovvero verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.

h) nel caso di operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;

i) per le domande di ammissione presentate a partire dal 10 marzo 2014, documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, la verifica:

- presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del *soggetto beneficiario finale* e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
- sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del *soggetto beneficiario finale* con il *soggetto finanziatore*, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del *soggetto beneficiario finale* tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;

j) nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*:

- copia dell'atto notarile di sottoscrizione dell'operazione di partecipazione;
 - copia dell'atto notarile di dismissione dell'operazione di partecipazione.
- k) (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
- l) solo in caso di prolungamento della durata della *Controgaranzia*, i documenti indicati nel paragrafo H.9.10.
9. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, sulla somma già versata a titolo definitivo dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
10. In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal *soggetto richiedente* e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai *soggetti richiedenti* risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai *soggetti finanziatori*, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo H.2.5
11. Alle richieste di liquidazione della perdita definitiva si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.3 per le richieste di ammissione. La liquidazione della perdita è deliberata dal *Consiglio di gestione*.
12. La richiesta di liquidazione della perdita definitiva è improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC*:
- a) se presentata senza che il *soggetto richiedente* abbia effettuato il versamento a titolo definitivo della quota dovuta al *soggetto finanziatore*;
 - b) se la *Controgaranzia* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
13. Ferme restando le cause di inefficacia, in quanto compatibili, della *Controgaranzia* di cui al paragrafo H.8, la *Controgaranzia* sussidiaria è inefficace anche:
- a) qualora non siano stati rispettati i termini previsti ai paragrafi H.2.1, H.2.3 e H.2.4;
 - b) nel caso in cui l'inadempimento del *soggetto beneficiario finale* si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell'operazione, o alla data di delibera del *Consiglio di gestione* se successiva a quella di erogazione del primo 25%. Per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi il suddetto termine è ridotto a 6 mesi.
14. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].
15. Il *Gestore - MCC* può richiedere, mediante *Portale FdG* e/o *PEC*, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di inefficacia la documentazione richiesta deve essere inviata, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del *Gestore - MCC*.

H.3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”: DEFINIZIONI E TERMINI

1. La *Controgaranzia* “a prima richiesta” è escutibile, in caso di inadempimento dei *soggetti beneficiari finali*, a richiesta:
 - a) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all’intervento del *Fondo* che hanno già pagato la quota da essi garantita, ovvero;
 - b) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all’intervento del *Fondo* che hanno assunto l’impegno a pagare nei confronti dei *soggetti finanziatori* la quota da essi garantita, ovvero;
 - c) dei *soggetti finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia* e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.
2. In caso di inadempimento del *soggetto beneficiario finale*, i *soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al *soggetto beneficiario finale* inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l’intimazione del pagamento di cui H.3.6. Entro 2 mesi dalla data di avvio, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono inviare comunicazione al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, l’avvio delle procedure di recupero.
3. Per “data di inadempimento” si intende:
 - a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d’ammortamento, la data dell’atto di risoluzione o revoca ovvero, nel caso di operazioni finanziarie scadute, la data dell’atto con cui il *soggetto finanziatore* sancisce l’inadempimento;
 - b) nel caso di operazioni che presentano un piano d’ammortamento, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
 - c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, ovvero di una precedente revoca o risoluzione, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
 - d) nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa;
4. Per “avvio delle procedure di recupero” si intende la data d’invio di un’intimazione di pagamento. L’intimazione di pagamento consiste:
 - a) nell’invio della revoca o risoluzione dell’operazione contenente la richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto;
 - b) nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, ovvero nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria nella “levata di protesto” redatta dall’ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, etc.);
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito presso il tribunale ovvero nell’invio agli organi di procedura dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (es. la data di deposito presso il Tribunale o la data di invio agli organi di procedura o la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la

data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

5. In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
6. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Controgaranzia*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo H.3.4 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.
7. Per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza del finanziamento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2, e deve essere inviata comunicazione al *Gestore – MCC*, a pena di inefficacia, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2, entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero, mediante *Portale FdG*.
8. Per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento (entro 36 mesi per le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria) e deve essere inviata comunicazione al *Gestore – MCC*, a pena di inefficacia, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2 entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero.
9. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* e i *soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
10. In caso di accordi transattivi, alla *Controgaranzia* a prima richiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.1
11. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, il *soggetto finanziatore* può avviare le procedure di recupero intimando il pagamento dell'importo corrispondente al valore del riscatto.
12. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il bene sia oggetto di furto:
 - a) se il *soggetto finanziatore* ha beneficiato di un rimborso assicurativo che non ha coperto integralmente il danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti, l'esposizione è pari alla quota non rimborsata dalla Compagnia Assicurativa;
 - b) se il *soggetto finanziatore* non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4.3, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, una relazione dettagliata sulle motivazioni del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
 - c) se il *soggetto finanziatore* ha richiesto ma non ancora ottenuto il rimborso assicurativo, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, entro i termini di cui al paragrafo H.4, la comunicazione di avvenuta richiesta di rimborso alla Compagnia

Assicurativa. L'invio della suddetta comunicazione interrompe i termini previsti per la presentazione della richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.4.2.

H.4. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”: MODALITA’

1. La richiesta di attivazione del *Fondo* può essere presentata al *Gestore - MCC*:
 - a) a seguito del versamento dell'importo dovuto dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*;
 - b) prima del versamento e a fronte di una dichiarazione di impegno del *soggetto richiedente* a pagare al *soggetto finanziatore* l'importo dovuto, inviata con modalità atta a comprovarne l'invio al *soggetto finanziatore* (raccomandata, pec, fax, ecc.).
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data di invio della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento (data valuta) al *soggetto finanziatore*.
3. La richiesta di attivazione del *Fondo* è improcedibile qualora non sia presentata mediante apposito modulo e qualora la documentazione di seguito indicata non sia allegata alla medesima ovvero non sia stata inviata al *Gestore - MCC* tramite *Portale FdG* ai sensi del paragrafo F.8:
 - a) copia della delibera di concessione della garanzia del *soggetto richiedente*;
 - b) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - c) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
 - d) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
 - e) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
 - f) dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al paragrafo H.3.3;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo H.3.4 con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - la somma dovuta dai *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia* a fronte delle garanzie rilasciate ai *soggetti finanziatori*;
 - data della richiesta dei *soggetti finanziatori* di escussione della garanzia dei *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia*;
 - (solo per i casi di cui al paragrafo H.4.1.a), la data del versamento e l'importo versato da parte del *soggetto richiedente*.
 - g) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - h) atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a concordare con il *Gestore-MCC* le azioni di recupero da intraprendere, a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale

garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*, nonché a fornire una relazione semestrale sullo stato delle attività di recupero mediante l'apposito modulo.

- i) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- j) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, in particolare:
- per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria, bilanci approvati (*nel caso di società di capitali*), prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico (*nel caso di società di persone/ditte individuali con annesse dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente*) alla data di presentazione della richiesta di ammissione relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata, dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente e documentazione contabile relativa agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia;
- k) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:
- idonea documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, la dimensione del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento, ai sensi della disciplina in materia di determinazione della dimensione aziendale di cui all'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, nonché al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
 - per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;
 - per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice.
- l) (per i soli casi di attivazione ai sensi del paragrafo H.5.) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla

sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti.

m) in caso di accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;

n) per le operazioni di locazione finanziaria, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo H.3.12.a), atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria;

o) per le operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;

p) per le domande di ammissione presentate a partire dal 10 marzo 2014, documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, la verifica:

- presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del *soggetto beneficiario finale* e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
- sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del *soggetto beneficiario finale* con il *soggetto finanziatore*, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del *soggetto beneficiario finale* tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;

q) per le *Operazioni sul capitale di rischio*:

- contratto di Investimento;
- patti parasociali;
- statuto;
- verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
- documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
- eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
- copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;
- accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
- bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il *soggetto beneficiario finale* non è un'impresa *Start up*);
- eventuale business plan;
- Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del *soggetto richiedente* per l'approvazione dell'investimento;
- copia dei report di due diligence;
- copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;

- copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.
- r) (per i soli casi di cui al paragrafo H.4.1.b) copia della dichiarazione di impegno del *soggetto richiedente* a pagare l'importo dovuto al *soggetto finanziatore* e copia del documento comprovante la data di invio;
 - s) copia dell'atto di escussione del *soggetto finanziatore* al *soggetto richiedente* con evidenza dell'importo dovuto;
 - t) solo in caso di prolungamento della durata della *Controgaranzia*, i documenti indicati nel par. H.9.10.
4. Il *Gestore - MCC* può richiedere, mediante *Portale FdG e/o PEC*, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di inefficacia la documentazione richiesta deve essere inviata, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del *Gestore - MCC* mediante *Portale FdG*.
 5. La richiesta di attivazione è improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC* se la *Controgaranzia* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
 6. Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.
 7. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo H.4.3 il *Gestore - MCC* verificata l'efficacia della *Controgaranzia*, propone al *Consiglio di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, secondo le percentuali di cui al paragrafo D, nella misura massima deliberata dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.
 8. Nei casi di cui al paragrafo H.4.1.a), a seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore - MCC* liquida al *soggetto richiedente* l'importo dovuto.
 9. Nei casi di cui al paragrafo H.4.1.b), a seguito della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore - MCC* liquida l'importo dovuto al *soggetto richiedente* solo se quest'ultimo ha effettuato il versamento al *soggetto finanziatore* e ha inviato documentazione comprovante data e importo del versamento.

H.5. ATTIVAZIONE DIRETTA DELLA “CONTROGARANZIA” A PRIMA RICHIESTA DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA GARANZIA DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Nel solo caso della “*Controgaranzia*” a prima richiesta, qualora il *soggetto richiedente* non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del *soggetto finanziatore*, al pagamento della somma dovuta, il *soggetto finanziatore*, previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo *soggetto richiedente*, può richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.
2. La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* da parte del *soggetto finanziatore* è improcedibile se il *soggetto finanziatore* non ha avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del *soggetto richiedente*.
3. La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere presentata al *Gestore - MCC* mediante raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa di invio.
4. L'attivazione diretta della “*Controgaranzia*” è richiesta dal *soggetto finanziatore* nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberati dal *Consiglio di gestione* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*.

5. Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4.3, idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto richiedente*.
6. Alle richieste di attivazione diretta si applicano, in quanto compatibili le modalità previste per l'attivazione della *Garanzia Diretta*.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.13. Il *Gestore - MCC*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.
8. Il *Gestore - MCC* predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Consiglio di gestione*.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto finanziatore* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto finanziatore* e del *Fondo*.

H.6 LIQUIDAZIONE DELLA MINUSVALENZA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Per la liquidazione della minusvalenza, il *soggetto richiedente* deve far pervenire al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, entro 3 mesi dalla data della dismissione della partecipazione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata la documentazione di cui al paragrafo H.2.7 e H.4.3.
2. Alle richieste di liquidazione della minusvalenza si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.

H.7 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. A seguito del pagamento effettuato al *soggetto finanziatore* e della successiva richiesta di attivazione del *Fondo*, il *soggetto richiedente* provvede a concordare con il *Gestore - MCC* le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al *Fondo* delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, positivamente valutate dal *Gestore - MCC*, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al *soggetto richiedente* ed al *Fondo*.
2. Le somme recuperate dal *soggetto richiedente* a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del *soggetto beneficiario finale* inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

H.8. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE

1. La *Controgaranzia* è inefficace nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *soggetti richiedenti* nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo H.8.1 e al paragrafo G.1, la *Controgaranzia* è inefficace:
 - a) se la richiesta di attivazione è stata inviata al *Gestore - MCC* oltre 3 mesi dalla data del versamento (data valuta) ovvero dalla data di invio della dichiarazione di impegno a pagare la quota garantita dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore* (per la controgaranzia a prima richiesta);
 - b) nel caso di mancato invio al *Gestore - MCC*, della documentazione di cui ai paragrafi H.2.8 , H.2.15 , H.4.3 e H.4.4 entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta mediante *Portale FdG*;
 - c) per le operazioni non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero (per la controgaranzia a prima richiesta) ovvero la revoca/risoluzione dei finanziamenti (per la controgaranzia sussidiaria) avvenga oltre 3 mesi successivi alla scadenza dell'operazione;
 - d) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento venga inviata, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2, oltre 12 mesi dall'inadempimento (oltre 36 mesi per le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria)
 - e) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, qualora la comunicazione di avvio delle procedure di recupero venga inviata al *Gestore - MCC*, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo H.3.2, oltre 2 mesi dalla data dell'avvio delle procedure di recupero (per la controgaranzia a prima richiesta);
 - f) nel caso la comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero arrivi al *Gestore-MCC* oltre 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse (per la controgaranzia sussidiaria);
 - g) per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, qualora la comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero venga inviata al *Gestore - MCC*, secondo le modalità di cui al paragrafo H.3.2, oltre 2 mesi dalla data di avvio delle procedure di recupero (per la controgaranzia a prima richiesta);
 - h) qualora i *soggetti richiedenti* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
 - i) qualora la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo H.1 non sia stata preventivamente sottoposta al *Gestore - MCC* e/o preventivamente esaminata e deliberata dal *Consiglio di gestione*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta transattiva, come approvata dal *Consiglio di gestione*;
 - j) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal *soggetto richiedente* o dal *soggetto finanziatore* nonostante l'espresso rigetto del *Consiglio di gestione*;
 - k) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga perfezionata in misura inferiore al 15% del debito complessivo

- l) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *soggetto richiedente*;
 - m) per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, qualora il *soggetto richiedente* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi F.7 e H.2.7 o H.4.3;
 - n) nel solo caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.3.4. non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
 - o) nel solo caso di *Controgaranzia* sussidiaria, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.2.2 venga inviata al *soggetto beneficiario finale* oltre 18 mesi dall'inadempimento;
 - p) nel caso di *Controgaranzia* sussidiaria qualora l'inadempimento del *soggetto beneficiario finale* si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell'operazione, o alla data di delibera del *Consiglio di gestione* se successiva a quella di erogazione del primo 25%. Per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi il suddetto termine è ridotto a 6 mesi.
3. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* e/o ai *soggetti finanziatori*, mediante *PEC*, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
5. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Consiglio di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

H.9 PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA CONTROGARANZIA A SEGUITO DEL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA IN CASO DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

- 1. Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo B.2 della Parte XI, il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* secondo i criteri e con le modalità descritte nel presente paragrafo nei seguenti casi:
 - a) per le operazioni che non presentano un piano di ammortamento, quando il *soggetto beneficiario finale* versa in condizioni di temporanea difficoltà ad onorare gli impegni assunti;

b) per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, quando il *soggetto beneficiario finale* si è reso inadempiente, di cui al paragrafo H.2.1 e H.3.3.

2. A pena di improcedibilità della *Controgaranzia*, la richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* deve essere presentata entro i termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero (di cui ai paragrafi H.2.1, H.2.3 H.3.7 e H.3.8) o, qualora le procedure di recupero siano già state avviate, entro 6 mesi dall'avvio delle stesse. La richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* è improcedibile se presentata oltre i suddetti termini o qualora il *soggetto richiedente* abbia già versato la quota da questo garantita o presentato richiesta di attivazione della *Controgaranzia* di cui al paragrafo H.2 - H.4.
3. A pena di improcedibilità la richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* deve essere presentata mediante il *Portale FdG* attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore – MCC*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore – MCC* in caso di successiva richiesta di attivazione della *Controgaranzia*.
4. Il *soggetto richiedente* e il *soggetto finanziatore* devono aver già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del *Consiglio di gestione*, il prolungamento della durata dell'operazione. Nella delibera del *soggetto finanziatore*, deve essere fatto specifico riferimento allo stato di difficoltà temporanea dell'impresa per le operazioni senza piano di ammortamento, o la data di inadempimento in caso di operazione con piano di ammortamento.

La delibera del *soggetto richiedente* e la delibera del *soggetto finanziatore* non devono prevedere alcuna modifica della natura dell'operazione controgarantita, mantenendo le medesime condizioni dichiarate nella richiesta di ammissione al *Fondo* o in una precedente richiesta di conferma della *Controgaranzia* di cui al paragrafo F.6 e non deve avere ad oggetto la concessione di una nuova operazione finanziaria.
5. Qualora a seguito di una successiva richiesta di attivazione il *Gestore – MCC* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia*, la *Controgaranzia* è inefficace.
6. Il prolungamento della durata della *Controgaranzia* ai sensi del presente paragrafo può essere richiesto a pena di improcedibilità una sola volta per ciascuna operazione.

Solo nell'ipotesi in cui la richiesta di prolungamento della *Controgaranzia* sia stata presentata a seguito di un piano di risanamento ex art. 67 o 182bis Legge Fallimentare e tale piano non sia più attuabile e di conseguenza sia stato modificato, è possibile presentare una nuova richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia*, che è soggetta ad una specifica valutazione da parte del *Gestore – MCC*, il quale può richiedere dati ed informazioni a supporto.
7. Qualora la delibera del prolungamento della durata di un'operazione senza piano di ammortamento preveda lo sviluppo di un piano di ammortamento o di un piano di rientro, ai fini della verifica dell'efficacia della *Controgaranzia* nel caso di successiva richiesta di attivazione ai sensi del paragrafo H.4, l'operazione sarà considerata operazione con piano di ammortamento (di cui al paragrafo H.3.8).
8. A seguito della richiesta di prolungamento della durata della garanzia, non sono ammesse alla garanzia del *Fondo* nuove operazioni finanziarie a favore del *soggetto beneficiario finale*, fino alla regolare estinzione dell'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della *Controgaranzia*.

9. La concessione del prolungamento della durata della *Controgaranzia* è deliberata dal *Consiglio di gestione*. La delibera di prolungamento della durata della *Controgaranzia* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Controgaranzia* da parte del *Gestore – MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.2 - H.4.
10. Nel caso di successiva richiesta di attivazione della *Controgaranzia* su un'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della *Controgaranzia*, il *soggetto richiedente* deve trasmettere, a pena di improcedibilità, oltre alla documentazione prevista al paragrafo H.4.3 la seguente ulteriore documentazione:
- copia della delibera di prolungamento della durata dell'operazione finanziaria;
 - copia della delibera di concessione del prolungamento della garanzia del *soggetto richiedente*;
 - copia della richiesta di prolungamento della durata dell'operazione sottoscritta dal *soggetto beneficiario finale* o atto equivalente;
 - solo per le operazioni che presentano un nuovo piano di ammortamento o piano di rientro, copia del nuovo piano di ammortamento o piano di rientro con le relative scadenze;
 - copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero se precedente la richiesta del prolungamento della durata della garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - copia della documentazione inerente le eventuali nuove garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa del *soggetto beneficiario finale* e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
 - copia della documentazione relativa all'eventuale accordo di ristrutturazione:
 - a) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del *soggetto beneficiario finale* attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia dell'accordo di ristrutturazione;
 - iii. relazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 182 bis comma 1
 - iv. impegno a sottoscrivere l'accordo di ristrutturazione da parte di almeno il 60% dei creditori;
 - v. data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (prevista/presunta se non ancora depositato);
 - b) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 67 Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del *soggetto beneficiario finale* attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia del piano di risanamento;
 - iii. attestazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di risanamento ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 67 comma 3, let. D;

- iv. impegno a sottoscrivere il piano da parte dei creditori;
- v. data di pubblicazione del piano su richiesta del debitore ove prevista.

11. Qualora successivamente alla delibera del *Consiglio di gestione* di prolungamento della durata della *Controgaranzia* si verifichi l'inadempimento così come definito al paragrafo H.2.1 e H.3.3, ai fini dell'efficacia della *Controgaranzia*, i termini per l'avvio delle procedure di recupero da parte del *soggetto finanziatore* decorrono dalla data di inadempimento.

Nell'ipotesi in cui il prolungamento della durata della *Controgaranzia* non venga perfezionato a causa della mancata conclusione dell'accordo tra il *soggetto finanziatore* e il *soggetto beneficiario finale* e quindi non venga formalizzata una maggior durata dell'operazione finanziaria, il *soggetto richiedente* è tenuto a darne immediata comunicazione mediante il *Portale FdG* al *Gestore – MCC*, che modifica d'ufficio la scadenza dell'operazione riportandola a quella originaria. In tali casi, ai fini dell'efficacia della garanzia, i termini per l'eventuale avvio delle procedure di recupero decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* del prolungamento della durata della garanzia; per le operazioni senza piano di ammortamento, tali termini decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* del prolungamento della durata della garanzia, se successiva alla data di scadenza originaria dell'operazione. Qualora invece la richiesta di prolungamento sia stata inviata al *Gestore – MCC* dopo l'avvio delle procedure di recupero, i termini per l'eventuale presentazione della richiesta di attivazione decorrono dalla data di delibera del *Consiglio di gestione*.

H.10 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA IN CASO DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Il soggetto richiedente può presentare richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* per due diverse fattispecie:
 - sospensione del termine per l'avvio delle procedure di recupero a seguito di inadempimento del *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo H.2 e H.3;
 - sospensione del termine di presentazione della richiesta di attivazione della *Controgaranzia* di cui al paragrafo H.4.
2. Le richieste di sospensione di cui al paragrafo H.10.1 possono essere presentate:
 - qualora il *soggetto richiedente* e il *soggetto finanziatore* stiano valutando la proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito presentata dal *soggetto beneficiario finale*;
 - in attesa dell'esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso tra il *soggetto finanziatore* e il *soggetto beneficiario finale*.
3. A pena di improcedibilità della *Controgaranzia*, la richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* deve essere presentata entro i termini di cui ai paragrafi H.2.1, H.2.3, H.3.7, H.3.8. e H.4.2.
4. A pena di improcedibilità la richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* deve essere presentata mediante il *Portale FdG* attraverso l'apposito modulo predisposto dal *Gestore – MCC*, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte del *Gestore – MCC* in caso di successiva richiesta di attivazione della *Controgaranzia*.

5. Qualora a seguito di una successiva richiesta di attivazione il *Gestore – MCC* verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia*, la *Controgaranzia* è inefficace.
6. A seguito della richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia*, non sono ammesse alla garanzia del *Fondo* nuove operazioni finanziarie a favore del *soggetto beneficiario finale*, fino alla regolare estinzione dell'operazione per la quale è stata concessa la sospensione del procedimento di attivazione della *Controgaranzia*.
7. La sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* è deliberata dal *Consiglio di gestione* ed è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi. La delibera di sospensione della *Controgaranzia* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Controgaranzia* da parte del *Gestore – MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3.

I. RISERVA PON E RISERVA POIn ENERGIA E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

1. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* e della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle *Riserve PON* e *POIn Energia* – richieste di prenotazione da parte delle *PMI*).
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla *Riserva PON* o alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il *Consiglio di gestione* ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente la prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Consiglio di gestione*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo I.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* il soggetto garante deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.

9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo I.9, il *Gestore - MCC* conferma al *soggetto finanziatore* l'efficacia della garanzia del *Fondo* entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo I.8. Tale conferma è comunicata mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax.
12. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* è deliberata dal *Consiglio di gestione* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della *Riserva* stessa.

L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI

1. La prenotazione della garanzia della *Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità* (di seguito Sezione speciale) può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica, mediante *PEC*, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Consiglio di gestione*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* il soggetto garante deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.
9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.

10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il *Gestore - MCC* conferma al soggetto garante l'efficacia della garanzia del *Fondo*. Tale conferma è comunicata mediante *PEC*, raccomandata *A/R* o fax.
12. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità è deliberata dal Consiglio di gestione subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.

M. OPERAZIONI DI MICROCREDITO - PROCEDURA DIRETTA DI ACCESSO

1. I *soggetti beneficiari finali*, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un *soggetto finanziatore*, possono presentare al *Gestore – MCC*, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sulle *Operazioni di microcredito*.
2. La richiesta di prenotazione di cui al paragrafo M.1 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
3. Il sistema di prenotazione attribuisce alla richiesta di prenotazione presentata dal *soggetto beneficiario finale* un codice identificativo e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il *soggetto beneficiario finale* deve produrre al *soggetto finanziatore* al quale intende richiedere il finanziamento.
4. A pena di decadenza della prenotazione, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di cui al paragrafo M.1, il *soggetto finanziatore* conferma la prenotazione stessa tramite *Portale FdG* attestando di aver ricevuto dal *soggetto beneficiario finale* richiesta di finanziamento.
5. A pena di decadenza della prenotazione, entro sessanta giorni successivi alla data della conferma di cui al paragrafo M.4, il *soggetto richiedente* invia al *Gestore - MCC* la richiesta di ammissione tramite il *Portale FDG*, dichiarando che la richiesta stessa fa riferimento ad una prenotazione e indicando il codice identificativo di cui al paragrafo M.3.
6. Il *Gestore – MCC* procede all'istruttoria delle richieste di ammissione secondo quanto previsto al paragrafo E.3.

PARTE IV

COGARANZIA

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il *Gestore - MCC*. La convenzione regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della garanzia.
2. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il *Fondo* può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.
3. Ciascuna operazione finanziaria non può essere garantita, congiuntamente dal *Fondo* e dal *Confidi* o *Altro fondo di garanzia*, in misura superiore alle percentuali massime di copertura determinate nella Parte II, paragrafo D, delle presenti Disposizioni operative.
4. Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione tra i *Confidi* o gli *Altri fondi di garanzia* e il *Gestore - MCC*, si applicano alla *Cogaranzia* tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la *Garanzia Diretta* nella Parte II delle presenti Disposizioni operative.

PARTE V

VERSAMENTI AL FONDO

1. A seguito della delibera positiva di concessione della *Garanzia Diretta*, della *Controgaranzia* o della *Cogaranzia*, i *soggetti richiedenti* devono versare al *Fondo* una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal *Fondo*. A pena di inefficacia, il versamento deve essere effettuato dal *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* e comunicato al *Gestore - MCC*, mediante *Portale FdG*, entro 15 giorni dalla relativa data di pagamento.
2. La commissione non è dovuta per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, per le operazioni riferite a *PMI beneficiarie DM 17/10/2016* o *Start-up innovative* o *Incubatori certificati* o *PMI Innovative* e per le *Operazioni di microcredito*.
3. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle *Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*, dalle *Operazioni sul capitale di rischio*, dalle *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* e dagli *Investimenti in quasi-equity*, riferite a:
 - a) *Soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;
 - b) *Imprese femminili*;
 - c) *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*;
 - d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*;
 - e) *Imprese sociali*;
 - f) *Imprese di autotrasporto*.
4. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, la misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del *soggetto beneficiario finale*, secondo quanto indicato nelle successive tabelle.

Tabella 5 - Commissioni in percentuale dell'importo garantito a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Garanzia Diretta*

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	3%			3%		
Operazioni sul capitale di rischio e Investimenti in quasi-equity:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento	1%			1%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle <i>Disposizioni Operative del Fondo</i>	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

Tabella 6 - Commissioni in percentuale dell'importo garantito a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Controgaranzia*

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	2%			2%		
Operazioni sul capitale di rischio e Investimenti in quasi-equity:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle <i>Disposizioni Operative</i> del <i>Fondo</i>	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

5. Per le operazioni di *Cogaranzia* la commissione è a carico del *soggetto finanziatore* per la parte di competenza del *Fondo*. Per il relativo calcolo si fa riferimento alla tabella delle commissioni a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Garanzia Diretta*.
6. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, oltre alla commissione “una tantum” versata a seguito della concessione della garanzia del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* devono altresì versare al *Fondo*, a pena di inefficacia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una commissione annuale, per ciascuno degli anni della partecipazione, nella misura dello 0,25 per cento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 per cento dell'importo garantito per gli anni successivi.
7. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del *Fondo*, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

PARTE VI
CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE
OPERAZIONI

PREMESSA

I modelli di valutazione adottati sono distinti per procedura, per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è sottoposto il *soggetto beneficiario finale*.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati del *soggetto beneficiario finale* alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo*.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE A PROCEDURE DI VALUTAZIONE SEMPLIFICATE

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo* attraverso la procedura "Semplificata" di cui ai paragrafi C, I.3 e L.3, la procedura "Importo ridotto" di cui ai paragrafi D, I.4 e L.4, la procedura per i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* autorizzati a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* economicamente e finanziariamente sani di cui al paragrafo J e la procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo H, i *soggetti finanziatori* devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i *soggetti beneficiari finali*:

- a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
- b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il *soggetto finanziatore* stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.

Le operazioni a favore dei *soggetti beneficiari finali* che registrano eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, oppure, limitatamente ai rapporti con il *soggetto finanziatore* dell'operazione finanziaria, presentano crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza, sono ammissibili esclusivamente ai sensi della procedura "Ordinaria" di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2.

Gli specifici criteri di valutazione per le *PMI beneficiarie DM 17/10/2016* previsti ai sensi della procedura "Ordinaria" di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2 non saranno più applicabili in caso di modifica dei vigenti criteri di valutazione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017.

A. Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile), pesca e piscicoltura.

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell’impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l’indipendenza finanziaria;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 100%	≥ 80%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 10%	≥ 8%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	≥ 1,6
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE DEL SETTORE EDILE E CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%	≥ 6,4%

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
“A” ≥ 100%	“A” ≥ 80%	3
50% < “A” < 100%	40% > “A” < 80%	2
0 < “A” ≤ 50%	0 < “A” ≤ 40%	1
“A” ≤ 0	“A” ≤ 0	0
“B” ≥ 10%	“B” ≥ 8%	3
6% < “B” < 10%	4,8% < “B” < 8%	2
0 < “B” ≤ 6%	0 < “B” ≤ 4,8%	1
“B” ≤ 0	“B” ≤ 0	0
“C” ≥ 2	“C” ≥ 1,6	3
2 > “C” ≥ 1,5	1,6 > “C” ≥ 1,2	2
1,5 > “C” ≥ 1	1,2 > “C” ≥ 0,8	1
“C” < 1	“C” < 0,8	0
“D” ≥ 8%	“D” ≥ 6,4%	3
8% > “D” ≥ 5%	6,4% > “D” ≥ 4%	2
5% > “D” ≥ 3%	4% > “D” ≥ 2,4%	1
“D” < 3%	“D” < 2,4%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri

		<ul style="list-style-type: none"> • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p> <p>e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</p> <p>f) del portafoglio ordini;</p> <p>g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</p> <p>h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</p> <p>i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa</p>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<p>FASCIA "3"</p> <p>(proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)</p>
<p>Qualsiasi livello se l'indice "Mezzi Propri / Totale del Passivo" < 5% nei due ultimi bilanci approvati</p>		

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

B. Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%	≥ 64%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 7%	≥ 5,6%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	≥ 1,6
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%	≥ 6,4%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
“A” ≥ 80%	“A” ≥ 64%	3
50% < “A” < 80%	40% > “A” < 64%	2
0 < “A” ≤ 50%	0 < “A” ≤ 40%	1
“A” ≤ 0	“A” ≤ 0	0
“B” ≥ 7%	“B” ≥ 5,6%	3
5% < “B” < 7%	4% < “B” < 5,6%	2
0 < “B” ≤ 5%	0 < “B” ≤ 4%	1
“B” ≤ 0	“B” ≤ 0	0
“C” ≥ 2	“C” ≥ 1,6	3
2 > “C” ≥ 1,5	1,6 > “C” ≥ 1,2	2
1,5 > “C” ≥ 1	1,2 > “C” ≥ 0,8	1
“C” < 1	“C” < 0,8	0
“D” ≥ 8%	“D” ≥ 6,4%	3
8% > “D” ≥ 5%	6,4% > “D” ≥ 4%	2
5% > “D” ≥ 3%	4% > “D” ≥ 2,4%	1
“D” < 3%	“D” < 2,4%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato

		<ul style="list-style-type: none"> • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p> <p>e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</p> <p>f) del portafoglio ordini;</p> <p>g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</p> <p>h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</p> <p>i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa</p>
Livello B	Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)
Livello C	Livello C	
Qualsiasi livello se l'indice "Mezzi Propri / Totale del Passivo" $< 5\%$ nei due ultimi bilanci approvati		

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;

- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

C. Procedura “Semplificata” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l’impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui ai paragrafi A, B e G;
- b) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;
- e) l’impresa presenti nell’ultimo bilancio approvato un valore dell’indice “Mezzi propri / Totale del passivo” non inferiore al 5%(*).

(*) *la condizione di cui alla lettera e) deve essere verificata solo nel caso di imprese in contabilità ordinaria valutate sulla base dei modelli di cui ai paragrafi A e B.*

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Consiglio di gestione* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti disposizioni operative.

D. Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);
- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
 - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.11 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- b) che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- c) la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio di gestione* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

E. Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

Ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 euro (sommati agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- a) il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- b) il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- c) il finanziamento sia concesso a fronte di investimenti.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta e in sostituzione del business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 , una dichiarazione attestante:

- d) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- e) che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio di gestione* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti disposizioni operative.

Nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria”, sui finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 euro per *soggetto richiedente*.

I finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di euro.

F. Richiesta della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di Controgaranzia “sussidiaria”)

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;
- b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i *soggetti richiedenti* devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i *soggetti richiedenti* devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa dette garanzie.

Tabella 7 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

I *soggetti richiedenti* possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

G. Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, per gli studi professionali, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal *soggetto beneficiario finale*. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- A) la copertura degli oneri finanziari*,
- B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

(* *L'importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili del soggetto beneficiario finale.*

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	$\geq 1,6$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 8\%$	$\geq 6,4\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
“A” ≥ 2	“A” $\geq 1,6$	3
$2 > \text{“A”} \geq 1,5$	$1,6 > \text{“A”} \geq 1,2$	2
$1,5 > \text{“A”} \geq 1$	$1,2 > \text{“A”} \geq 0,8$	1
“A” < 1	“A” $< 0,8$	0
“B” $\geq 8\%$	“B” $\geq 6,4\%$	3
$8\% > \text{“B”} \geq 5\%$	$6,4\% > \text{“B”} \geq 4\%$	2
$5\% > \text{“B”} \geq 3\%$	$4\% > \text{“B”} \geq 2,4\%$	1
“B” $< 3\%$	“B” $< 2,4\%$	0

Il punteggio totale per *soggetto beneficiario finale* “X” può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; i *soggetti beneficiari finali* sono suddivisi nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO <i>Soggetto Beneficiario Finale</i>
A	“X” ≥ 5
B	“X” pari a 4 e 3
C	“X” < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dal *soggetto beneficiario finale*.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale del *soggetto beneficiario finale* rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo del *soggetto beneficiario finale* il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow del <i>soggetto beneficiario finale</i>;</p> <p>b) della situazione contabile a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • Mol/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow del <i>soggetto beneficiario finale</i></p> <p>b) della situazione contabile a data recente</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari/fatturato • risultato d'esercizio • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p>

		e) delle prospettive di mercato e di crescita del <i>soggetto beneficiario finale</i> ; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del <i>soggetto richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sul <i>soggetto beneficiario finale</i> e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sul <i>soggetto beneficiario finale</i>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" * (proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)

* *Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi*

I *soggetti beneficiari finali* che sono stati costituiti o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*, non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dal *soggetto beneficiario finale*:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali *soggetti beneficiari finali* deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali *soggetti beneficiari finali* deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative a *soggetti beneficiari finali* caratterizzati da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;

- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle *PMI*, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

H. Procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale.

L'intervento del Fondo è concesso, senza valutazione dei dati contabili di bilancio del *soggetto beneficiario finale* secondo i modelli di cui ai paragrafi precedenti, in caso di:

- *Operazioni di microcredito*;
- *soggetti beneficiari finali* rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) *Start-up Innovative* ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012 e *Incubatori certificati* ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, a condizione che:
 1. il *soggetto finanziatore*, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 2. il *soggetto richiedente* abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle vigenti Disposizioni Operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del Decreto-Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012;
 - b) *Imprese sociali* di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e *cooperative sociali* di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che:
 1. il *soggetto finanziatore*, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 2. l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo, sommato a quelli delle altre operazioni finanziarie già ammesse all'intervento del Fondo stesso, non sia superiore a euro 150.000,00.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui sopra, le richieste di garanzia riferite a *start-up innovative, incubatori certificati, imprese sociali e cooperative sociali* sono valutate sulla base delle ordinarie procedure previste dai modelli di cui ai paragrafi precedenti.

I. Modelli di valutazione per le Imprese di autotrasporto (cod. Ateco 2002: 60.24)⁶

I.1 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese in contabilità ordinaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%	≥ 64%
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	≤ 60%	≤ 60%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	≥ 1,6
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 5%	≥ 4%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
"A" ≥ 80%	"A" ≥ 64%	3
50% < "A" < 80%	40% > "A" < 64%	2
0 < "A" ≤ 50%	0 < "A" ≤ 40%	1
"A" ≤ 0	"A" ≤ 0	0
"B" ≤ 60%	"B" ≤ 60%	3
60% < "B" < 80%	60% < "B" < 80%	2
80% ≤ "B" < 120%	80% ≤ "B" < 120%	1
"B" ≥ 120%	"B" ≥ 120%	0
"C" ≥ 2	"C" ≥ 1,6	3
2 > "C" ≥ 1,5	1,6 > "C" ≥ 1,2	2
1,5 > "C" ≥ 1	1,2 > "C" ≥ 0,8	1
"C" < 1	"C" < 0,8	0
"D" ≥ 5%	"D" ≥ 4%	3
5% > "D" ≥ 3%	4% > "D" ≥ 2,4%	2

⁶ I criteri di valutazione di cui al paragrafo I della Parte VI sono applicabili alle *Imprese di autotrasporto* solo nel caso in cui la garanzia del Fondo sia concessa a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto* la cui disponibilità è comunicata dal Gestore – MCC con apposita circolare operativa.

3% > "D" ≥ 1%	2,4% > "D" ≥ 0,8%	1
"D" < 1%	"D" < 0,8%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p>

		b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente c) dell'andamento dei seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/fatturato • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato d) dell'eventuale progetto di investimento; e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; f) del portafoglio ordini; g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B	Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)
Livello C	Livello C	
Qualsiasi livello se l'indice "Mezzi Propri / Totale del Passivo" $< 4\%$ nei due ultimi bilanci approvati		

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di

operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

I.2 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) la copertura degli oneri finanziari;

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

(*) *L'importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili dell'impresa.*

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	≥ 1,6
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 5%	≥ 4%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
"A" ≥ 2	"A" ≥ 1,6	3
2 > "A" ≥ 1,5	1,6 > "A" ≥ 1,2	2
1,5 > "A" ≥ 1	1,2 > "A" ≥ 0,8	1
"A" < 1	"A" < 0,8	0
"B" ≥ 5%	"B" ≥ 4%	3
5% > "B" ≥ 3%	4% > "B" ≥ 2,4%	2
3% > "B" ≥ 1%	2,4% > "B" ≥ 0,8%	1
"B" < %	"B" < 0,8%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 5
B	"X" pari a 4 o 3
C	"X" < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:

		<p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione contabile a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari lordi/fatturato • risultato d'esercizio • Mol/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato
<p>Livello A</p> <p>Livello B</p> <p>Livello C</p> <p>Livello C</p> <p>Livello A</p>	<p>Livello B</p> <p>Livello B</p> <p>Livello B</p> <p>Livello A</p> <p>Livello C</p>	<p style="text-align: center;">FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p> <p>b) della situazione contabile a data recente</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento del fatturato • oneri finanziari/fatturato • risultato d'esercizio • MOL/fatturato • Utile d'esercizio/fatturato <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p> <p>e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</p> <p>f) del portafoglio ordini;</p> <p>g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</p> <p>h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</p> <p>i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa</p>
<p>Livello B</p> <p>Livello C</p>	<p>Livello C</p> <p>Livello C</p>	<p style="text-align: center;">FASCIA "3" *</p> <p style="text-align: center;">(proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)</p>

* *L'impresa rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.*

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;

- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

I.3 Procedura “Semplificata” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l’impresa rientri nella fascia 1 ovvero nella fascia 2, livelli AB, BB e CA, dei modelli di cui ai paragrafi I.1 e I.2;
- b) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato;
- c) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;
- e) l’impresa presenti nell’ultimo bilancio approvato un valore dell’indice “Mezzi propri / Totale del passivo” non inferiore a 4% (*).

(* *la condizione di cui alla lettera e) deve essere verificata solo nel caso di imprese in contabilità ordinaria valutate sulla base del modello di cui al paragrafo I.1*

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Consiglio di gestione* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

I.4 Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l’impresa presenti un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato.

L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);
- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+40% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
 - i. di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - ii. acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base);
 - iii. con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base);
- g) automezzo di proprietà dell'impresa ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.11 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione di pagina dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- b) che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;

c) la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio di gestione* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

J. Certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.11 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative possono presentare le richieste di ammissione relative a *soggetti beneficiari finali* rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2” di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- b) l'impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato;
- c) l'impresa non presenti un MOL negativo nell'ultimo bilancio approvato.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i *soggetti richiedenti* devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione previsti nel modulo di richiesta.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.11 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, tali imprese rientrano sempre nella “Fascia 2” di valutazione.

K. Modello di valutazione per Operazioni sul capitale di rischio

Nel caso di Operazioni sul capitale di rischio l'ammissibilità all'intervento del Fondo è determinata sulla base di indicatori economico-finanziari dell'impresa partecipanda e di elementi qualitativi riguardanti la gestione e la strategia di investimento relativa all'operazione.

Per quanto riguarda gli indicatori economico-finanziari, la valutazione viene condotta su tre distinte categorie di indici:

- Indice di sviluppo da calcolare sulla base della variazione dei ricavi registrata negli ultimi tre esercizi;
- Indicatori di redditività:
 - EBITDA su Fatturato
 - ROS (EBIT su Fatturato)
 - ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)
- Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale:
 - PFN / EBITDA ratio attuale
 - Gearing Ratio (PFN / PN)
 - Flusso di Cassa Operativo /Ebitda
 - EBITDA/Oneri Finanziari
 - Debt cover Ratio
 - Rotazione del Capitale Investito Netto

Per ciascuna variabile viene effettuato il confronto con il dato medio del settore dell'impresa partecipanda e attribuito un punteggio, che varia da 1 a 5 o a 10 punti, a seconda del posizionamento dell'indice dell'impresa partecipanda rispetto al dato medio del settore, rispettivamente inferiore, in linea o superiore alla media.

La valutazione di tipo qualitativo si basa su tre macro categorie di indicatori riferiti al controllo, alla governance, alla strategia d'investimento e alle garanzie.

Controllo

Per quanto riguarda gli indicatori di controllo, gli elementi di valutazione presi in esame si riferiscono alla:

- rappresentanza dell'intermediario nel Collegio Sindacale post-investimento;
- revisione dei bilanci da parte di società di revisione;
- presenza di un modello organizzativo D.LGS. 231/2001.

In funzione del verificarsi o meno di ciascuno degli elementi è attribuito un punteggio, rispettivamente pari a 10 o a 5.

Governance

In merito alla governance, la valutazione viene condotta in funzione della rappresentanza o meno dell'intermediario nel Consiglio di Amministrazione post investimento con punteggio rispettivamente pari a 10 o a 5.

Inoltre la valutazione viene condotta sulla base della presenza o meno di una serie di elementi, cui è attribuita una percentuale, che va dal 25% all'1%, come di seguito:

- Approvazione e modifica budget, pari al 25%;
- Nomina CFO o altre figure chiave (CEO, DG, ecc.), pari al 15%;
- Investimento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Indebitamento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Acquisizione o cessione di partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda, costituzione o liquidazione di società o joint-venture, pari al 10%;
- Approvazione e modifica business plan, pari al 5%;
- Assunzione e licenziamento key managers pari al 5%;
- Operazioni con parti correlate pari al 5%;
- Distribuzione dividendi pari al 5%;
- Rilascio di garanzie pari al 3%;
- Compensi agli amministratori pari al 2%;
- Piani azionari di incentivazione al management pari al 2%;
- Controllo e coordinamento società controllate pari al 2%;
- Modifica principi contabili, pari all'1%.

Sulla base della somma delle percentuali, viene attribuito un punteggio pari a 2 se il risultato è $\leq 25\%$, pari a 6 se è compreso tra il 25% e il 50%, pari a 10 se è maggiore del 50%.

Strategia d'investimento e garanzie

Per quanto riguarda la strategia di investimento e le garanzie, la valutazione viene condotta sulla base di una serie di elementi cui è attribuita una percentuale, che va dal 100% al 5%, come evidenziato di seguito:

- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.), pari al 100%;
- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 90%;
- Drag Along su 100% delle azioni assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, intestazione azioni a fiduciaria con mandato a vendere, ecc.), pari al 75%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.), pari al 60%;
- Drag Along senza garanzie, pari al 60%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 40%;
- Call con floor superiore o uguale al costo dell'investimento, pari al 35%;
- Put senza floor con liquidation preference, pari al 20%;
- Put senza floor senza liquidation preference, pari al 15%;
- Call senza floor con liquidation preference, pari al 10%;
- Call senza floor senza liquidation preference, pari all'8%;
- Preferenza su liquidazione assets aziendali (immobili, terreni, impianti, business units), pari al 5%;

- Trade Sale quota di minoranza, pari al 5%.

A seconda della percentuale ottenuta viene individuata una way-out dell'intermediario e attribuito un punteggio, pari a 2, 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di exit non garantita, ritorno non garantito, liquidabilità dell'investimento o investimento garantito. Con specifico riferimento alle garanzie viene invece attribuito un punteggio pari a 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di garanzie contrattuali, personali e reali.

Per quanto riguarda le garanzie viene attribuito un punteggio, che varia da 4 a 6 o a 10 punti, a seconda della tipologia di garanzia e rispettivamente contrattuali, personali o reali.

Ai fini dell'individuazione del punteggio finale, e quindi della valutazione del profilo di rischio dell'operazione con individuazione della classe di rating, è attribuita stessa rilevanza tra gli indicatori economico-finanziari e gli elementi qualitativi riguardanti il controllo, la gestione e la strategia di investimento, con pesi differenziati per ciascun indice preso in esame, come di seguito riportato.

A. Indicatori economico finanziari			50%
a)	Indice di sviluppo	Variazione dei ricavi (CAGR ultimi 3 anni)	10%
b)	Indicatori di redditività	EBITDA su Fatturato	10%
		ROS (EBIT su Fatturato)	10%
		ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)	10%
c)	Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale cap	PFN / EBITDA ratio attuale	25%
		Gearing Ratio (PFN / PN)	7,5%
		Flusso di Cassa Operativo /Ebitda	7,5%
		EBITDA/Oneri Finanziari	7,5%
		Debt cover Ratio	7,5%
		Rotazione del Capitale Investito Netto	5%
Totale			100%

B. Controllo, governance, rappresentazioni e garanzie			50%
a)	Controllo	Rappresentanza del Fondo nel Collegio Sindacale post-investimento	2,5%
		Bilanci revisionati da Società di Revisione	5%
		Modello organizzativo DLGS 231	2,5%
b)	Governance	Rappresentanza del Fondo nel CdA prevista post-investimento	25%
		Potere di veto del Fondo	20%
c)	Exit, rappresentazioni e garanzie	Way-out del Fondo	25%
		Garanzie	20%
Totale			100%

La proposta dell'attività di valutazione è positiva per punteggi da 7 a 10 con rating A, da 4 a 7 con rating B, mentre è negativa per punteggi inferiori a 4, con rating C.

	Valore	Legenda	Punteggio
Classe di rating		A proposta positiva/B proposta positiva/C proposta negativa	da 7 a 10/ da 4 a 7/ < 4

L. Modello di valutazione per le imprese agricole.

L.1 Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese in contabilità ordinaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sulla Produzione Lorda Vendibile.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 100%	≥ 80%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 10%	≥ 8%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	≥ 1,6
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	≥ 8%	≥ 6,4%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
"A" ≥ 100%	"A" ≥ 80%	3
50% < "A" < 100%	40% > "A" < 80%	2
0 < "A" ≤ 50%	0 < "A" ≤ 40%	1
"A" ≤ 0	"A" ≤ 0	0
"B" ≥ 10%	"B" ≥ 8%	3
6% < "B" < 10%	4,8% < "B" < 8%	2
0 < "B" ≤ 6%	0 < "B" ≤ 4,8%	1
"B" ≤ 0	"B" ≤ 0	0
"C" ≥ 2	"C" ≥ 1,6	3
2 > "C" ≥ 1,5	1,6 > "C" ≥ 1,2	2
1,5 > "C" ≥ 1	1,2 > "C" ≥ 0,8	1
"C" < 1	"C" < 0,8	0
"D" ≥ 8%	"D" ≥ 6,4%	3
8% > "D" ≥ 5%	6,4% > "D" ≥ 4%	2
5% > "D" ≥ 3%	4% > "D" ≥ 2,4%	1
"D" < 3%	"D" < 2,4%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" pari a 7 o 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d'esercizio • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/PLV • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/PLV • Utile d'esercizio/PLV
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p> <p>b) della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d'esercizio

		<ul style="list-style-type: none"> • utile d'esercizio/mezzi propri • passivo circolante/PLV • passivo circolante/totale passivo • mezzi propri/totale passivo • MOL/PLV • Utile d'esercizio/PLV <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p> <p>e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</p> <p>f) del portafoglio ordini;</p> <p>g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</p> <p>h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;</p> <p>i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.</p>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	
<p>Qualsiasi livello se l'indice "Mezzi Propri / Totale del Passivo" < 4% nei due ultimi bilanci approvati</p>		<p>FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)</p>

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,

anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sulla Produzione Lorda Vendibile, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";

- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

L.2 Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per imprese in contabilità semplificata

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) la copertura degli oneri finanziari

B) l’incidenza della gestione caratteristica sulla Produzione Lorda Vendibile;

(*) L’importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE DI RIFERIMENTO PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2	$\geq 1,6$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	$\geq 8\%$	$\geq 6,4\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	VALORE PER PMI BENEFICIARIE DM 17/10/2016	PUNTI
“A” ≥ 2	“A” $\geq 1,6$	3
$2 > \text{“A”} \geq 1,5$	$1,6 > \text{“A”} \geq 1,2$	2
$1,5 > \text{“A”} \geq 1$	$1,2 > \text{“A”} \geq 0,8$	1
“A” < 1	“A” $< 0,8$	0
“B” $\geq 8\%$	“B” $\geq 6,4\%$	3
$8\% > \text{“B”} \geq 5\%$	$6,4\% > \text{“B”} \geq 4\%$	2
$5\% > \text{“B”} \geq 3\%$	$4\% > \text{“B”} \geq 2,4\%$	1
“B” $< 3\%$	“B” $< 2,4\%$	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 5
B	“X” pari a 4 o 3
C	“X” < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del Fondo inviate al Gestore - MCC nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di

richiesta la Produzione Lorda Vendibile e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA "1"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa;</p> <p>b) della situazione contabile a data recente ove necessaria;</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento della PLV • oneri finanziari lordi/PLV • risultato d'esercizio • Mol/PLV • Utile d'esercizio/PLV
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA "2"</p> <p>proposta positiva al <i>Consiglio di gestione</i> previa valutazione:</p> <p>a) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa</p> <p>b) della situazione contabile a data recente</p> <p>c) dell'andamento dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andamento della PLV • oneri finanziari/PLV • risultato d'esercizio • MOL/PLV • Utile d'esercizio/PLV <p>d) dell'eventuale progetto di investimento;</p> <p>e) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</p> <p>f) del portafoglio ordini;</p> <p>g) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</p>

		h) di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; i) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3"*(proposta negativa al <i>Consiglio di gestione</i>)

* *L'impresa rientra automaticamente in Fascia "3" se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.*

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle vigenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Le operazioni relative a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, a favore di imprese che registrano una quota dell'export sulla Produzione Lorda Vendibile, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30% o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7quater alle vigenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

L.3 Procedura "Semplificata" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui ai paragrafi L.1 e L.2;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 40% della Produzione Lorda Vendibile

dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il 30% della Produzione Lorda Vendibile dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi.

- c) l'importo della Produzione Lorda Vendibile dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% della Produzione Lorda Vendibile;
- e) l'impresa presenti nell'ultimo bilancio approvato un valore dell'indice "Mezzi propri / Totale del passivo" non inferiore a 4% (*).

(*) la condizione di cui alla lettera e) deve essere verificata solo nel caso di imprese in contabilità ordinaria valutate sulla base del modello di cui al paragrafo L.1.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Consiglio di gestione* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

L.4 Procedura "Importo ridotto" - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% della Produzione Lorda Vendibile. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 euro);
- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini

del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 euro);

- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 euro;
- e) crescita della Produzione Lorda Vendibile almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita della Produzione Lorda Vendibile del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
 - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base)
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).
- g) Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario pari o superiore all'80% del Totale Attivo (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.11 della Parte III delle vigenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante:

- a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- b) che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% della Produzione Lorda Vendibile;
- c) la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio di gestione*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio di gestione* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle vigenti Disposizioni Operative.

PARTE VII

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L'ESL correlato alla concessione di garanzie a valere sul *Fondo* è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una *PMI* economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del *Fondo*.

La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle *Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"* (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

A. Costo teorico di mercato della garanzia

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

$$[1] \quad I = D \cdot Z \cdot (F_R + C + R)$$

dove:

I = costo teorico di mercato della garanzia

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del *Fondo*

F_R = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale). Il valore del parametro **F_R** è attualmente pari a: 0,57% nel caso di garanzie concesse a fronte di finanziamenti per investimenti e 0,65% nel caso di garanzie a fronte di finanziamenti per il capitale circolante

C = costi amministrativi (in percentuale). Il valore del parametro **C** è attualmente pari a 0,60%

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il valore del parametro **R** è attualmente pari allo 0,32%

B. Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Ai fini della quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) per le garanzie concesse dal *Fondo*, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai *soggetti richiedenti* (cfr. Parte V)

Nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, l'ESL sarà dato dalla differenza fra **I**, costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del *Fondo*; utilizzando la [1] si ottiene:

$$[2] \quad ESL = D \cdot Z \cdot [(FR + C + R) - G]$$

dove:

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo* (cfr. Parte V)

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi teorici di mercato e i premi effettivamente versati al *Fondo* ad ogni scadenza, sono attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di riferimento comunitario (*i*), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

In tal caso, pertanto, il calcolo dell'ESL è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali (cfr. Parte V):

$$[3] \quad ESL = \sum (I_t - G_t) (1 + i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

I_t = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno *t* calcolato secondo la formula [1] in cui *D* rappresenta il debito residuo all'anno *t* del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso *i*;

G_t = costo effettivo della garanzia pari alla commissione annua dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo* nell'anno *t*;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una tantum (cfr. Parte V):

$$[4] \quad ESL = \sum I_t (1 + i)^{-t} - Pu$$

dove:

Pu = (D · Z · G) = importo della commissione *una tantum* dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo*

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del *Fondo* (*Garanzia Diretta, Controgaranzia, Cogaranzia*).

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è di 30 anni.

QUADRI RIASSUNTIVI DELL'EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO DI GARANZIA

1) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:

fattore di rischio (F_r) per circolante: 1,28%

tasso di riferimento comunitario (i): 1,53%

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%

remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione > durata (in anni)	0%	0,25%	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%
fino a 1	2,2000%	1,9500%	1,7000%	1,2000%	0,0000%	0,0000%
tra 1 e 2	3,2916%	3,0416%	2,7916%	2,2916%	1,2916%	0,0000%
tra 2 e 3	4,3777%	4,1277%	3,8777%	3,3777%	2,3777%	1,3777%
tra 3 e 4	5,4582%	5,2082%	4,9582%	4,4582%	3,4582%	2,4582%
tra 4 e 5	6,5332%	6,2832%	6,0332%	5,5332%	4,5332%	3,5332%
tra 5 e 6	7,6026%	7,3526%	7,1026%	6,6026%	5,6026%	4,6026%
tra 6 e 7	8,6664%	8,4164%	8,1664%	7,6664%	6,6664%	5,6664%
tra 7 e 8	9,7247%	9,4747%	9,2247%	8,7247%	7,7247%	6,7247%
tra 8 e 9	10,7774%	10,5274%	10,2774%	9,7774%	8,7774%	7,7774%
tra 9 e 10	11,8245%	11,5745%	11,3245%	10,8245%	9,8245%	8,8245%
tra 10 e 11	12,8661%	12,6161%	12,3661%	11,8661%	10,8661%	9,8661%
tra 11 e 12	13,9021%	13,6521%	13,4021%	12,9021%	11,9021%	10,9021%
tra 12 e 13	14,9326%	14,6826%	14,4326%	13,9326%	12,9326%	11,9326%
tra 13 e 14	15,9576%	15,7076%	15,4576%	14,9576%	13,9576%	12,9576%
tra 14 e 15	16,9770%	16,7270%	16,4770%	15,9770%	14,9770%	13,9770%
tra 15 e 16	17,9908%	17,7408%	17,4908%	16,9908%	15,9908%	14,9908%
tra 16 e 17	18,9992%	18,7492%	18,4992%	17,9992%	16,9992%	15,9992%
tra 17 e 18	20,0020%	19,7520%	19,5020%	19,0020%	18,0020%	17,0020%
tra 18 e 19	20,9992%	20,7492%	20,4992%	19,9992%	18,9992%	17,9992%
tra 19 e 20	21,9910%	21,7410%	21,4910%	20,9910%	19,9910%	18,9910%
tra 20 e 21	22,9772%	22,7272%	22,4772%	21,9772%	20,9772%	19,9772%
tra 21 e 22	23,9579%	23,7079%	23,4579%	22,9579%	21,9579%	20,9579%
tra 22 e 23	24,9332%	24,6832%	24,4332%	23,9332%	22,9332%	21,9332%
tra 23 e 24	25,9029%	25,6529%	25,4029%	24,9029%	23,9029%	22,9029%
tra 24 e 25	26,8671%	26,6171%	26,3671%	25,8671%	24,8671%	23,8671%
tra 25 e 26	27,8258%	27,5758%	27,3258%	26,8258%	25,8258%	24,8258%
tra 26 e 27	28,7791%	28,5291%	28,2791%	27,7791%	26,7791%	25,7791%
tra 27 e 28	29,7269%	29,4769%	29,2269%	28,7269%	27,7269%	26,7269%
tra 28 e 29	30,6692%	30,4192%	30,1692%	29,6692%	28,6692%	27,6692%
tra 29 e 30	31,6060%	31,3560%	31,1060%	30,6060%	29,6060%	28,6060%

Per quantificare l'assorbimento "de minimis" occorre moltiplicare l'importo garantito dal Fondo per il valore individuato in base alla durata dell'operazione ed all'aliquota di commissione una tantum.

2) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti

La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri:

fattore di rischio (F_r) per investimenti: 0,95%

tasso di riferimento comunitario (i): 1,53%

incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60%

remunerazione del capitale (R): 0,32%

commissione > durata (in anni)	0%	0,25%	0,50%	1,00%
fino a 1	1,8700%	1,6200%	1,3700%	0,8700%
tra 1 e 2	2,7979%	2,5479%	2,2979%	1,7979%
tra 2 e 3	3,7211%	3,4711%	3,2211%	2,7211%
tra 3 e 4	4,6395%	4,3895%	4,1395%	3,6395%
tra 4 e 5	5,5532%	5,3032%	5,0532%	4,5532%
tra 5 e 6	6,4622%	6,2122%	5,9622%	5,4622%
tra 6 e 7	7,3664%	7,1164%	6,8664%	6,3664%
tra 7 e 8	8,2660%	8,0160%	7,7660%	7,2660%
tra 8 e 9	9,1608%	8,9108%	8,6608%	8,1608%
tra 9 e 10	10,0508%	9,8008%	9,5508%	9,0508%
tra 10 e 11	10,9362%	10,6862%	10,4362%	9,9362%
tra 11 e 12	11,8168%	11,5668%	11,3168%	10,8168%
tra 12 e 13	12,6927%	12,4427%	12,1927%	11,6927%
tra 13 e 14	13,5639%	13,3139%	13,0639%	12,5639%
tra 14 e 15	14,4304%	14,1804%	13,9304%	13,4304%
tra 15 e 16	15,2922%	15,0422%	14,7922%	14,2922%
tra 16 e 17	16,1493%	15,8993%	15,6493%	15,1493%
tra 17 e 18	17,0017%	16,7517%	16,5017%	16,0017%
tra 18 e 19	17,8494%	17,5994%	17,3494%	16,8494%
tra 19 e 20	18,6923%	18,4423%	18,1923%	17,6923%
tra 20 e 21	19,5306%	19,2806%	19,0306%	18,5306%
tra 21 e 22	20,3643%	20,1143%	19,8643%	19,3643%
tra 22 e 23	21,1932%	20,9432%	20,6932%	20,1932%
tra 23 e 24	22,0174%	21,7674%	21,5174%	21,0174%
tra 24 e 25	22,8370%	22,5870%	22,3370%	21,8370%
tra 25 e 26	23,6520%	23,4020%	23,1520%	22,6520%
tra 26 e 27	24,4622%	24,2122%	23,9622%	23,4622%
tra 27 e 28	25,2678%	25,0178%	24,7678%	24,2678%
tra 28 e 29	26,0688%	25,8188%	25,5688%	25,0688%
tra 29 e 30	26,8651%	26,6151%	26,3651%	25,8651%

Nei casi di garanzie prestate in conformità al Reg. UE n. 651/2014 (c.d. regime autorizzato), per ottenere la percentuale di ESL sviluppata dall'incidenza della garanzia sull'investimento sarà necessario moltiplicare il valore tabellare individuato in base alla durata dell'operazione finanziaria ed all'aliquota di commissione una tantum per il valore ottenuto dal rapporto tra l'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento.

PARTE VIII

ABILITAZIONE AL PORTALE FDG

1. *Soggetti richiedenti* - I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del *Portale FdG*.
2. Invio della richiesta di accesso - I *soggetti richiedenti* devono inviare, tramite *PEC*, posta o fax, al *Gestore - MCC* la richiesta di accesso al *Portale FdG* sull'apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e compilato in ogni sua parte. Sono considerate improcedibili le richieste di accesso presentate su moduli difformi dal predetto e non sottoscritte con timbro e firma autografa.
3. Tipologie di account - Possono essere assegnati account del tipo "master", che permette di operare su qualsiasi funzione con potere dispositivo, ovvero "istruttore", che permette di operare su qualsiasi funzione senza potere dispositivo (*data entry*).
4. Assegnazione e comunicazione dell'account - Entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta il *Gestore - MCC* comunica, tramite *PEC* o posta elettronica non certificata, all'utente ("master" o "istruttore") l'account assegnato (Login e Password) per l'accesso al *Portale FdG*. L'utente è tenuto a conservare e mantenere riservato l'account assegnato con la massima diligenza, adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi del medesimo account. Il *soggetto richiedente* si impegna a notificare immediatamente e per iscritto al *Gestore - MCC* l'eventuale sottrazione, smarrimento o perdita dell'account ed a far cambiare contestualmente lo stesso all'utente.
5. Disabilitazione dell'account - Il primo utilizzo dell'account a seguito dell'assegnazione deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della email di comunicazione da parte del *Gestore - MCC*. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'account viene disabilitato. Parimenti, l'account viene disabilitato in caso di mancato accesso alla procedura telematica per un periodo di dodici mesi.
6. Verifica degli account assegnati - Con cadenza semestrale, per le opportune verifiche, il *Gestore - MCC* invia al *soggetto richiedente* l'elenco degli account assegnati al medesimo. Con apposita circolare, il *Gestore - MCC* comunica le modalità di individuazione del referente incaricato da ciascun *soggetto richiedente* delle verifiche sugli account.

PARTE IX

CONTROLLI DOCUMENTALI

VERIFICHE E CONTROLLI SPECIFICAMENTE ORIENTATI ALL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA DESTINAZIONE DEI FONDI PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

A. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI

A.1 CAMPIONE STATISTICO DI OPERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO DOCUMENTALE

1. Il Gestore del Fondo è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo.
2. L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento.
3. Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo.
4. L'estrazione del campione avviene su base giornaliera selezionando le operazioni, precedentemente ordinate per data di comunicazione dell'erogazione o di concessione del finanziamento e nel caso di più operazioni la cui comunicazione è avvenuta nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%.

A.2 OPERAZIONI INDIVIDUATE SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. È fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di gestione di richiedere al Gestore del Fondo lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non comprese nel campione di cui al precedente punto 1.1. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.
2. Il Gestore del Fondo può proporre al Consiglio di gestione di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.

3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1.

B CONTROLLO DOCUMENTALE

B.1 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

1. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo informa mediante PEC entro 1 mese dalla data di estrazione, il soggetto beneficiario finale dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione di cui al successivo punto E.
2. Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresì, fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali.

B.2 ISTRUTTORIA

1. La documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione
2. Le proposte di delibera relative agli esiti dei controlli documentali sono sottoposti dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione entro 3 mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.
3. Nel caso in cui la documentazione inviata dal soggetto richiedente risulti completa, e l'attività di verifica non evidenzii ulteriori criticità, il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione di deliberare la conferma della garanzia concessa. L'esito positivo del sopracitato controllo non è vincolante ai fini delle verifiche effettuate dal Gestore del Fondo in caso di richiesta di attivazione della garanzia del Fondo e previste dalla normativa di riferimento per l'eventuale liquidazione della perdita.
4. Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati, di cui al precedente punto B2.1, non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia è confermata qualora, nell'ambito dell'attività di controllo, a fronte di ciascuna erogazione parziale risultino sostenute le relative spese o a fronte di erogazione a saldo il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Può essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della verifica fino all'avverarsi della condizione prevista che, comunque, deve realizzarsi entro l'ulteriore termine di 6 mesi. In caso di mancata realizzazione dell'investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procede, secondo quanto previsto ai successivi punti B2.5, B2.6 e B2.7, all'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del beneficiario finale.
5. Il mancato riscontro entro il termine di cui al punto B2.1, ovvero la produzione di documentazione incompleta/errata, rispetto a quella indicata nell'elenco trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, determina senza ulteriore avviso l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni trasmesso mediante PEC. E' previsto un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il procedimento stesso.

6. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al Gestore del Fondo scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio. Il Gestore del Fondo esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
7. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, laddove non siano intervenute fattispecie idonee a interrompere tale termine, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:
 - i. l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;
 - ii. la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attività di controllo;
 - iii. la conferma dell'agevolazione, archiviando il relativo procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso, ovvero gli stessi siano stati superati in base alle controdeduzioni presentate dalle parti interessate, nei termini previsti;
 - iv. l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Consiglio di gestione.
8. Il Gestore del Fondo sottopone con periodicità, di norma, mensile al Consiglio di gestione gli elenchi riepilogativi degli esiti dei controlli documentali effettuati, e, sulla base delle risultanze degli stessi, le relative proposte.
9. Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati. .
10. Nel caso in cui il Consiglio di gestione deliberi la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, quest'ultimo, è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL. Con la comunicazione del provvedimento, è contestualmente indicato l'importo - pari all'ESL - da corrispondere da parte del soggetto beneficiario finale al Fondo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima richiesta. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento, il Gestore del Fondo si attiva per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

C CONTROLLO IN LOCO

C.1 PROCEDURA

1. Per le operazioni che sono oggetto di controllo in loco, sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo informa il soggetto richiedente e il soggetto beneficiario finale dell'effettuazione di tali controlli, inviando al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco di documentazione da trasmettere comprovante la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del Gestore del Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo.
2. Il Gestore del Fondo concorda con il soggetto beneficiario finale la data per l'effettuazione del sopralluogo, le persone delegate a partecipare e le modalità di svolgimento del controllo in loco, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di gestione, dandone informativa al soggetto richiedente, al fine di un'eventuale partecipazione di un suo rappresentante al controllo medesimo.
3. Il controllo in loco viene effettuato al fine:
 - i. di verificare l'esistenza del soggetto beneficiario finale;
 - ii. di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
 - iii. di verificare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
 - iv. di verificare che il soggetto beneficiario finale svolge l'attività indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
 - v. di verificare eventuali specifici adempimenti richiesti dal Consiglio di gestione in sede di delibera del controllo in loco;
 - vi. di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformità riscontrate e non chiarite dal controllo documentale.
4. Dopo aver effettuato il controllo, il Gestore del Fondo provvede a predisporre il verbale del controllo, che sarà sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiario finale. Il Gestore del Fondo rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiario finale.
5. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, nonché di quanto emerso in base ai documenti acquisiti, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:
 - i. l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;
 - ii. la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attività di controllo;
 - iii. la conferma dell'agevolazione.
6. Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati. .

D OPERAZIONI A VALERE SULLE RISERVE COMUNITARIE

D.1 ELEMENTI DI RILIEVO

1. Sulle operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali, i quali devono:
 - i. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento;
 - ii. documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulle predette riserve;
 - iii. la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - iv. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento.
 - v. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo;
 - vi. la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - vii. l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
 - viii. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tramite:
 - l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;
 - l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

E DOCUMENTAZIONE

1. Documentazione da trasmettere comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del Gestore del Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:
 - a) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - b) copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di controgaranzia);
 - c) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - d) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;

- e) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- f) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale:
 - i. bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità ordinaria;
 - ii. dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità semplificata;
- g) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:
 - i. idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - ii. idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - iii. idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
 - iv. per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
 - v. per le operazioni finanziarie di importo ridotto, idonea documentazione comprovante le maggiorazioni richieste rispetto all'importo base;
 - vi. per le operazioni finanziarie a fronte d'investimenti di cui alla Parte XI, paragrafo A, garantite ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione, da parte del soggetto beneficiario finale, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione;
 - vii. per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice;
- h) per le Operazioni sul capitale di rischio:
 - i. contratto di Investimento;
 - ii. patti parasociali;
 - iii. statuto;

- iv. verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
 - v. documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
 - vi. eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
 - vii. copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;
 - viii. accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
 - ix. bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il soggetto beneficiario finale non è un'impresa Start up);
 - x. eventuale business plan;
 - xi. Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del soggetto richiedente per l'approvazione dell'investimento;
 - xii. copia dei report di due diligence;
 - xiii. copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
 - xiv. copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.
- i) inoltre, per le Operazioni di sottoscrizione di mini bond:
- i. la delibera di sottoscrizione del mini bond;
 - ii. copia dell'atto di sottoscrizione del mini bond;
 - iii. documentazione contabile relativa al versamento al soggetto beneficiario finale emittente dell'importo sottoscritto.
- j) documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica:
- i. presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del soggetto beneficiario finale e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
 - ii. sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del soggetto beneficiario finale con il soggetto richiedente, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del soggetto beneficiario finale tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.

PARTE X
DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE
CONDIZIONI E DI INFORMAZIONE AI SOGGETTI
BENEFICIARI FINALI
(PIANO DELLA TRASPARENZA)

A. Piano della Trasparenza

Il *Fondo* è uno strumento di mitigazione del rischio di credito istituito dalla legge con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medio imprese.

Trattandosi di uno strumento agevolativo pubblico, e in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di *Garanzia Diretta* e di *Controgaranzia* a prima richiesta operati dal *Fondo*, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei beneficiari finali e degli *stakeholder*, contribuendo anche a supportare il rapporto banca-confidi-impresa.

Ai sensi dell'articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 e dell'articolo 6 (Trasparenza) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 sono previsti obblighi di informazione e trasparenza per i *soggetti richiedenti* la garanzia del *Fondo* e per il *Gestore - MCC*.

In relazione a tale norma, l'insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il *Piano della Trasparenza*.

Il *Piano della Trasparenza* persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare alle imprese la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dagli intermediari finanziari attraverso i quali è possibile presentare richiesta di accesso al *Fondo*;
- accrescere nelle imprese la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia del *Fondo* e delle relative regole di funzionamento

Nello specifico, tali obiettivi si declinano prevedendo obblighi informativi a carico del *Gestore - MCC* e dei *soggetti richiedenti* con riferimento a tre ambiti prioritari:

- l'informazione alle imprese sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del *Fondo* mediante una comunicazione corretta, chiara e esauriente destinata alle *PMI*;
- la valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l'effettivo beneficio derivante alle *PMI* dal minore assorbimento di capitale per i *soggetti richiedenti*;
- le condizioni di vantaggio praticate da parte di banche e confidi grazie all'intervento della garanzia pubblica, individuabili nella concessione del credito, nell'ammontare del finanziamento, nelle minori garanzie richieste e nel ridotto costo espresso in termini di tasso di interesse e di commissione della garanzia rilasciata dai confidi.

Il *Piano della Trasparenza* favorisce la circolazione delle informazioni tra gli attori che intervengono nell'utilizzo del *Fondo* sia nella fase *ex ante* di accesso alla garanzia, sia nella fase in itinere di gestione del rapporto finanziario, sia *ex post* al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l'efficacia dello strumento.

B. Obblighi dei soggetti richiedenti

Nel quadro degli ordinari adempimenti richiesti dalle regole e dai principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, i *soggetti richiedenti*, in sede di richiesta di ammissione, comunicano al *Gestore - MCC* le informazioni rese ai *soggetti beneficiari finali* e le condizioni di favore e i vantaggi riconosciuti ai *soggetti beneficiari finali* derivanti dalla concessione della *Garanzia Diretta* o della *Controgaranzia*.

In particolare, i *soggetti richiedenti* devono:

- a) comunicare al *Gestore - MCC*, in sede di richiesta di ammissione, le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia. In particolare, i *soggetti richiedenti*, come previsto dalle presenti Disposizioni operative, devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato dai *soggetti finanziatori* con le imprese e le eventuali commissioni bancarie applicate e, in caso di *Controgaranzia*, anche le condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo *spread* applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali); le predette informazioni sono confermate o modificate in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione o perfezionamento dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento) ovvero dell'avvenuta erogazione dell'operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi);
- b) in materia di valorizzazione della garanzia dello Stato, dichiarare nel modulo di richiesta se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del *Fondo*, nel caso in cui i *soggetti richiedenti* siano *Banche, Intermediari o Confidi* iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- c) ai fini della valutazione del beneficio associato alla garanzia del *Fondo*, dichiarare in fase di richiesta di ammissione, il vantaggio riconosciuto all'impresa, esplicitando il differente trattamento nelle due ipotesi di "ammissione" e di "non ammissione" dell'operazione all'intervento del *Fondo*, attraverso la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate, espresse in termini di:
 - minore tasso d'interesse applicato con separata indicazione della componente di *spread* e parametro di riferimento;
 - in caso di *Controgaranzia*, minore commissione di garanzia richiesta all'impresa;
 - maggiore importo del finanziamento concesso;
 - minore importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa.

I *soggetti richiedenti*, inoltre, devono:

- d) provvedere ad adeguare la loro modulistica, intesa come fogli informativi, moduli di richiesta del finanziamento, in caso di *Garanzia Diretta*, e moduli di richiesta della garanzia, in caso di *Controgaranzia*. In particolare, devono inserire l'esplicita indicazione circa la possibilità per le imprese clienti di richiedere l'intervento del *Fondo*, specificando che il *soggetto richiedente* opera con il *Fondo* e che, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia;

- e) inserire nella home page del proprio sito un *banner* del *Fondo* denominato “Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)”, con il rimando, tramite *link*, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico e del *Gestore - MCC*.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere d) e e) da parte dei *soggetti richiedenti*, il *Gestore - MCC* potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno presentati al *Consiglio di gestione*.

C. Obblighi del Gestore - MCC

Il *Gestore - MCC*, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*:

a) comunica all'impresa:

1. nella fase di richiesta di ammissione, il numero di posizione assegnato all'operazione a seguito della presentazione della richiesta di garanzia da parte del *soggetto richiedente*, il Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
2. successivamente alla delibera del *Consiglio di gestione*,
 - i. la concessione o il rigetto della garanzia del *Fondo*, l'importo garantito in valore assoluto e in percentuale del prestito;
 - ii. l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito “*ESL*”) corrispondente alla garanzia concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto *de minimis*, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione. L'*ESL* misura l'intensità agevolativa ovvero il differenziale tra il costo teorico di mercato della garanzia e il costo della garanzia del *Fondo*, corrispondente alla commissione *una tantum*;
 - iii. in caso di ammissione all'intervento del *Fondo*, il vantaggio ad esso associato, come comunicato dal *soggetto richiedente* in sede di richiesta di ammissione;
 - iv. l'eventuale commissione “una tantum” che il *soggetto richiedente* dovrà versare a fronte della concessione della garanzia del *Fondo*.

b) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo* un elenco dei *soggetti richiedenti* che operano con il *Fondo*, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l'indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori. Nel caso di *Confidi* e *Altri fondi di garanzia* viene anche indicata l'eventuale autorizzazione a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* di cui al paragrafo J della Parte VI delle presenti Disposizioni operative;

c) attiva sul predetto sito una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti l'efficienza dello strumento;

d) crea sul sito web del *Fondo* una sezione “FAQ” nella quale fornire risposta alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;

e) aggiorna costantemente le informazioni sul sito dedicato www.fondidigaranzia.it, con riferimento alla guida per le imprese, alla normativa del *Fondo*, alle Disposizioni e circolari operative, nonché alla possibilità di scaricare la modulistica per presentare richiesta di accesso al *Fondo*;

- f) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo*, in attuazione delle disposizioni in materia di “Amministrazione aperta” di cui all’art. 18 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nell’ambito della quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni deliberate dal *Consiglio di gestione* con esito positivo;
- g) gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente *Piano della trasparenza* in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l’elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del *Fondo* e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei *soggetti richiedenti* e dei *soggetti beneficiari finali*.

PARTE XI
REGOLAMENTO (UE) 651/2014: DEFINIZIONI E
DISCIPLINA NELL'AMBITO DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE PMI

A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI

A.1 DEFINIZIONI

- “*Attivi immateriali*”: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale;
- “*Attivi materiali*”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- “*Avvio dei lavori*”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

A.2 DISCIPLINA

1. La garanzia del *Fondo* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del *Fondo* concesse a fronte dei seguenti investimenti da effettuare nel territorio nazionale:

- a) investimenti in *attivi materiali e/o immateriali* destinati all’installazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero
- b) acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
 - l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

2. Gli *attivi immateriali* devono:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

d) figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni.

3. L'*avvio dei lavori* degli investimenti di cui al paragrafo A.2.1 deve essere successivo alla data di presentazione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di agevolazione di cui all'Allegato 4.
4. Nel caso di *soggetti beneficiari finali* non residenti sul territorio italiano, gli stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del *Fondo*, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
5. La garanzia del *Fondo* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.2.1 è concessa in favore dei *soggetti beneficiari finali* nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *piccole imprese* e al 10 per cento dei costi ammissibili nel caso delle *medie imprese*.
6. L'intensità di aiuto di cui al paragrafo A.2.5 è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
7. La garanzia del *Fondo* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.2.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
8. I *soggetti richiedenti* la garanzia del *Fondo* acquisiscono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, ivi inclusi il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, della qualifica di *piccola e media impresa*, del rispetto delle intensità massime di aiuto di cui al paragrafo A.2.5 e i documenti comprovanti le spese relative alla realizzazione degli investimenti. La predetta documentazione deve essere conservata dai *soggetti richiedenti* per 10 anni dalla data di concessione della garanzia del *Fondo*. La mancata acquisizione o conservazione della predetta documentazione comporta l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.
9. Rimane ferma, per la garanzia del *Fondo* rilasciata su *Finanziamenti a medio – lungo termine, Prestiti partecipativi e Operazioni di sottoscrizione di mini bond a fronte di investimenti*, l'applicazione del regolamento *de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla garanzia del *Fondo* è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

B. AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO

B.1 DEFINIZIONI

- “*Impresa in fase di avviamento*”: una *piccola impresa* che
 - a) non è quotata;
 - b) è iscritta nel registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
 - c) non ha ancora distribuito utili;
 - d) non è stata costituita a seguito di fusione.

B.2 DISCIPLINA

1. La garanzia del *Fondo* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti alle imprese in fase di avviamento” di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:
 - a) delle *imprese in fase di avviamento*;
 - b) dei *Professionisti* che abbiano avviato l’attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.
2. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi D.6 e D.7, Parte II e ai paragrafi D.5 e D.6, Parte III, la garanzia di cui al paragrafo B.2.1 è concessa per un importo massimo garantito per singola impresa di:
 - a) euro 2,5 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
 - b) euro 2,142 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
 - c) euro 1,875 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
 - d) euro 1,666 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
 - e) euro 1,5 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari a 10 anni.
3. Sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo B.2.1, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi da D.1 a D.5, Parte II, la *Garanzia Diretta* del *Fondo* copre fino all’80% (ottanta per cento) dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del *soggetto richiedente* nei confronti dell’impresa.
4. Sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo B.2.1, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi da D.1 a D.4, Parte III, la *Controgaranzia* del *Fondo* è concessa fino alla misura massima dell’80% (ottanta per cento) dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% (ottanta per cento). Entro il predetto limite, la

Controgaranzia copre fino all'80% (ottanta per cento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al *soggetto finanziatore*.

5. La garanzia del *Fondo* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo B.2.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
6. La garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo B.2.1 può essere concessa sulle operazioni finanziarie a favore delle imprese operanti in qualsiasi settore, compreso il settore Pesca, piscicoltura e Servizi connessi, eccetto il settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
7. Rimane ferma, per la garanzia del *Fondo* rilasciata a favore delle *imprese in fase di avviamento*, l'applicazione del regolamento *de minimis*, qualora non ricorrano le condizioni previste nei precedenti paragrafi. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

C OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

C.1 DEFINIZIONI

- "*Operazioni di finanziamento del rischio*": le *Operazioni sul capitale di rischio* e gli *Investimenti in quasi-equity*;
- "*Prima vendita commerciale*": la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
- "*PMI non quotata*": una *PMI* non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le *piattaforme alternative di negoziazione*;
- "*Piattaforma alternativa di negoziazione*": sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da *PMI*.

C.2 DISCIPLINA

1. La garanzia del *Fondo* è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 a fronte di *Operazioni di finanziamento del rischio*.
2. Sono ammissibili alla garanzia di cui al paragrafo C.2.1 i *soggetti beneficiari finali* che, alla data di presentazione, da parte degli stessi, della richiesta di agevolazione di cui all'Allegato 4 sulla prima *Operazione di finanziamento del rischio*, sono *PMI non quotate* ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i *soggetti beneficiari finali* non hanno operato in alcun mercato;
 - b) i *soggetti beneficiari finali* operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro *prima vendita commerciale*;
 - c) l'importo della prima *Operazione di finanziamento del rischio*, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni dei *soggetti beneficiari finali*.
3. La garanzia del Fondo di cui al paragrafo C.2.1 può essere concessa su *Operazioni di finanziamento del rischio* successive alla prima, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo C.2.2, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) non è superato l'importo totale di cui al paragrafo C.2.4;
 - b) la possibilità di ulteriori *Operazioni di finanziamento del rischio* era prevista nel piano aziendale iniziale;
 - c) l'impresa oggetto di ulteriori *Operazioni di finanziamento del rischio* non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, di un'altra impresa, diversa dal *soggetto richiedente (soggetto finanziatore nel caso di Controgaranzia)*, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di *PMI*.
4. L'importo totale delle *Operazioni di finanziamento del rischio* garantite dal *Fondo* ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 non può essere superiore a euro 15 milioni per *soggetto beneficiario finale*.
5. Sul portafoglio costituito dalle *Operazioni di finanziamento del rischio* presentate da un medesimo *soggetto richiedente (soggetto finanziatore nel caso di Controgaranzia)* e garantite dal *Fondo* ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, la perdita totale liquidata dal *Fondo* non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio stesso.
6. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di cui al paragrafo C.2.1, i *soggetti richiedenti (soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia)*:
- a) assumono le proprie decisioni di finanziamento del rischio in modo orientato al profitto, secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) operano secondo una logica commerciale, secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) devono dimostrare che l'*Operazione di finanziamento del rischio* non sarebbe stata effettuata, ovvero che sarebbero stata effettuata in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. In particolare, devono dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai *soggetti beneficiari finali*, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.
7. La garanzia del *Fondo* sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo C.2.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

8. La garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo C.2.1, qualora non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, è concessa sulla base del regolamento *de minimis*. In tali casi, l'intensità di aiuto connessa alla garanzia del Fondo è determinata applicando il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei "premi esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.